

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 giugno 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2016/581 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (16CE1169).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2016/582 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all'analisi (16CE1170).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (16CE1171).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/584 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1172).....</u>	Pag. 10
<u>Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (16CE1173).....</u>	Pag. 12
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione, del 14 aprile 2016, sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche [notificata con il numero C(2016) 2093] (16CE1174).....</u>	Pag. 15
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1175).....</u>	Pag. 17



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1176).</u>	Pag. 25
<i>Pubblicati nel n. L 101 del 16 aprile 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (16CE1177).</u>	Pag. 33
<i>Pubblicato nel n. L 107 del 22 aprile 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (16CE1178).</u>	Pag. 61
<u>Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere (16CE1179).</u>	Pag. 63
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (16CE1180).</u>	Pag. 65
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/593 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)] (16CE1181).</u>	Pag. 72
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/594 della Commissione, del 18 aprile 2016, che istituisce un modello per l'indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base del Fondo di aiuti europei agli indigenti a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1182).</u>	Pag. 73
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/595 della Commissione, del 18 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1183).</u>	Pag. 82
<u>Decisione (PESC) 2016/596 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (16CE1184).</u>	Pag. 84
<u>Decisione (PESC) 2016/597 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (16CE1185).</u>	Pag. 89
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/598 della Commissione, del 14 aprile 2016, che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1186).</u>	Pag. 94
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/599 della Commissione, del 15 aprile 2016, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali rivisti o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2016) 2140] (16CE1187).</u>	Pag. 97
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/600 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania [notificata con il numero C(2016) 2186] (16CE1188).</u>	Pag. 101



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/601 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 2187] (16CE1189).....</u>	Pag. 103
<i>Publicati nel n. L 103 del 19 aprile 2016</i>	

RETTIFICHE

<u>Retifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GUL 69 del 15 marzo 2016) (16CE1190).....</u>	Pag. 110
<i>Publicato nel n. L 101 del 16 aprile 2016</i>	


<u>Retifica del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GUL 193 del 21 luglio 2015) (16CE1191).....</u>	Pag. 122
---	----------

<u>Retifica della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUL 197 del 24 luglio 2012) (16CE1192).....</u>	Pag. 127
<i>Publicati nel n. L 103 del 19 aprile 2016</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2016/581 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 18 dicembre 2015 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
- (4) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

16CE1169



REGOLAMENTO (UE) 2016/582 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l'analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all'analisi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 ⁽²⁾ della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2015/1006 ⁽⁴⁾ della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico. Di conseguenza è opportuno stabilire procedure specifiche relative all'analisi dell'arsenico inorganico.
- (3) La norma EN 13804 relativa alla determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche è stata aggiornata ed è quindi opportuno aggiornare di conseguenza il riferimento a tale norma.
- (4) I tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei semi di cacao e nei prodotti derivati devono essere stabiliti in rapporto alla materia grassa. Le prove valutative effettuate dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli IPA mostrano alcune divergenze nella determinazione del contenuto di materia grassa. È pertanto opportuno armonizzare l'approccio volto alla determinazione del contenuto di materia grassa.
- (5) Sulla base del parere del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, è opportuno modificare sia la definizione del limite di quantificazione sia i criteri di prestazione relativi al limite di rilevazione per i metodi di analisi di piombo, cadmio, mercurio e stagno inorganico.
- (6) È opportuno che le disposizioni relative ai metodi di campionamento e di analisi siano applicate a prescindere dai controlli ufficiali.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione, del 25 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari (GU L 161 del 26.6.2015, pag. 14).



- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari»;

- 2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il campionamento e l'analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici («IPA») di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.»

- 3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1) il punto C.2.2.1 è sostituito dal seguente:

«C. 2.2.1. **Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l'arsenico inorganico**

L'analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione non devono contenere i metalli da determinare e devono essere realizzate con materiali inerti, ad esempio materie plastiche come il polipropilene, il politetrafluoroetilene (PTFE) ecc. La pulizia dovrebbe essere effettuata con acidi per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Per le lame è consentito l'impiego di acciaio inossidabile di elevata qualità.

Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal presente regolamento risultano adeguate le disposizioni descritte nella norma CEN "Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici" (*), ma è possibile che altri metodi di preparazione dei campioni siano altrettanto validi.

Nel caso dello stagno inorganico occorre prestare la massima attenzione affinché tutto il materiale entri in soluzione, in quanto è noto che possono facilmente verificarsi perdite di sostanza, soprattutto a seguito dell'idrolisi con la formazione di idrossidi di stagno (IV) insolubili.

(*) Norma EN 13804: 2013, "Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici", CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.»

2) al punto C.2.2.2 Procedure specifiche per gli idrocarburi policiclici aromatici, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Per l'analisi degli IPA nel cacao e nei prodotti derivati, la determinazione del contenuto di materia grassa è effettuata conformemente al metodo ufficiale AOAC 963.15 per la determinazione del contenuto di materia grassa dei semi di cacao e dei prodotti derivati. È possibile applicare procedure equivalenti per la determinazione della materia grassa se è dimostrabile che tali procedure forniscano lo stesso valore (equivalente) per il contenuto di materia grassa.»

3) al punto C.3.1. Definizioni, la definizione di LOQ è sostituita dalla seguente:

«"LOQ" = limite di quantificazione: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica. Se l'accuratezza e la precisione sono costanti in un intervallo di concentrazione prossimo al limite di rilevazione, il limite di quantificazione è numericamente pari al decuplo della deviazione standard della media delle determinazioni in matrice bianca ($n \geq 20$).»

4) al punto C.3.3.1. Criteri di prestazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l'arsenico inorganico

Tabella 5

Parametro	Criterio
Applicabilità	Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Ripetibilità (RSD _r)	HORRAT _r meno di 2
Riproducibilità (RSD _R)	HORRAT _R meno di 2



Parametro	Criterio				
Recupero	Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2				
LOD	= tre decimi del LOQ				
LOQ	Stagno inorganico	≤ 10 mg/kg			
	Piombo	ML < 0,01 mg/kg	0,01 < ML ≤ 0,02 mg/kg	0,02 < ML < 0,1 mg/kg	ML ≥ 0,1 mg/kg
		≤ ML	≤ due terzi del ML	≤ due quinti del ML	≤ un quinto del ML
	Cadmio, mercurio, arsenico inorganico	ML è < 0,100 mg/kg		ML è ≥ 0,100 mg/kg	
≤ due quinti del ML		≤ un quinto del ML»			

5) il punto C.3.2. è sostituito dal seguente:

«C.3.2. **Prescrizioni generali**

I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.


I metodi di analisi per lo stagno totale sono adeguati ai controlli relativi al tenore di stagno inorganico.

Per l'analisi relativa alla presenza di piombo nel vino sono applicabili i metodi e le norme stabilite dall'OIV (*) conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (**).

I metodi di analisi per l'arsenico totale sono adeguati al monitoraggio per i controlli relativi al tenore di arsenico inorganico. Se la concentrazione totale di arsenico è al di sotto del tenore massimo consentito, non sono richieste ulteriori analisi e il campione è considerato conforme al tenore massimo di arsenico inorganico. Se la concentrazione di arsenico totale è pari o superiore al tenore massimo consentito, è necessario effettuare ulteriori prove di controllo per determinare se la concentrazione di arsenico inorganico supera il tenore massimo consentito.

(*) Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

(**) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»



REGOLAMENTO (UE) 2016/583 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1332/2011⁽²⁾ della Commissione prescrive che gli aeromobili a turbina aventi massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri, devono essere equipaggiati con la nuova versione 7.1 del software del sistema anticollisione di bordo (ACAS II) per evitare una collisione in volo. Questa prescrizione si applica anche agli operatori di determinati aeromobili immatricolati in un paese terzo.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1332/2011 prescrive inoltre che gli operatori aerei dell'Unione, soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio⁽³⁾, devono installare la nuova versione 7.1 del software ACAS II sui loro aeromobili. Questa disposizione è tuttavia superata: il regolamento (CEE) n. 3922/91 infatti non si applica più a tali operatori essendone stato soppresso l'allegato III. Ora, invece, a tali operatori si applica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione⁽⁴⁾ che contiene le necessarie norme al riguardo. Le disposizioni ormai superate del regolamento (UE) n. 1332/2011 devono pertanto essere soppresse.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1332/2011 contiene norme relative alle procedure operative applicabili in situazioni in cui l'ACAS II fornisce all'equipaggio un'indicazione che raccomanda una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia o a mantenere una separazione esistente (avviso di risoluzione). Trattandosi di norme di sicurezza essenziali per i piloti e per i controllori di volo, soprattutto per quanto riguarda la loro intercomunicazione, esse sono più precisamente disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione⁽⁵⁾. Occorre pertanto abrogare le norme relative alle procedure operative di cui al regolamento (UE) n. 1332/2011.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1332/2011.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento si fondano sul parere⁽⁶⁾ espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ European Aviation Safety Agency Opinion n. 04/2014 del 16 dicembre 2014 di modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1332/2011 è così modificato:

- 1) l'articolo 4 è soppresso;
- 2) all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:
 - «2. L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° marzo 2012.
 3. In deroga al paragrafo 2, agli aeromobili muniti di un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1° marzo 2012, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2015.»
- 3) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO

Sistema anticollisione di bordo (ACAS) II

(Parte ACAS)

AUR.ACAS.1005 — Requisito di rendimento

- 1) I seguenti aeromobili a turbina devono essere equipaggiati con la versione 7.1 del software anticollisione ACAS II:
 - a) aeromobili aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg;
 - b) aeromobili autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.
- 2) Un aeromobile non menzionato al punto 1) che montasse su base volontaria il sistema ACAS II deve disporre della versione 7.1 del software anticollisione.
- 3) Il punto 1 non si applica a sistemi aeromobili senza pilota.

AUR.ACAS.1010 — Addestramento al sistema ACAS II

Gli operatori devono stabilire procedure operative e programmi di addestramento per il sistema ACAS II tali che l'equipaggio di condotta sia adeguatamente addestrato sul modo di evitare collisioni e acquisisca competenza nell'uso del sistema ACAS II.»

16CE1171



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/584 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	279,2
	MA	93,6
	SN	175,5
	TR	94,1
	ZZ	160,6
0707 00 05	MA	80,7
	TR	119,1
	ZZ	99,9
0709 93 10	MA	94,0
	TR	137,2
	ZZ	115,6
0805 10 20	EG	48,6
	IL	77,8
	MA	55,6
	TR	38,9
	ZZ	55,2
0808 10 80	AR	89,5
	BR	98,6
	CL	121,6
	CN	131,9
	US	155,0
	ZA	81,6
	ZZ	113,0
	ZZ	113,0
0808 30 90	AR	102,2
	CL	106,8
	CN	90,5
	ZA	111,1
	ZZ	102,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2016/585 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2016**

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Esistono prassi di rinnovo per l'attrezzatura per la risonanza magnetica, come le apparecchiature di risonanza magnetica per la diagnostica per immagine, gli apparecchi per tomografia computerizzata, i dispositivi medico-diagnostici in vitro, i dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e i microscopi elettronici. Alcuni dei pezzi di ricambio recuperati riutilizzati ai fini del rinnovo conteranno modesti quantitativi di piombo, cadmio, cromo esavalente o PBDE.
- (3) L'esenzione di cui all'allegato IV, punto 31, della direttiva 2011/65/UE non consente l'uso di pezzi di ricambio recuperati da attrezzature usate che non siano già state immesse sul mercato unionale, limitando in tal modo la disponibilità di pezzi di ricambio recuperati.
- (4) Il confronto tra l'impatto ambientale dovuto all'uso di parti rinnovate in tali casi e l'impatto ambientale legato alla sostituzione delle parti rinnovate con parti nuove, dimostra che l'impatto ambientale negativo complessivo sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori derivante dalla sostituzione sarebbe superiore ai benefici complessivi della stessa.
- (5) Considerato che la restrizione inizierà ad applicarsi alle diverse apparecchiature interessate in date diverse conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, si dovrebbe fissare una data di scadenza dell'esenzione diversa per ciascun tipo di attrezzatura.
- (6) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
- (7) Al fine di garantire per gli operatori di mercato una transizione agevole dalle disposizioni precedenti alle disposizioni specificate nella presente direttiva ed evitare perturbazioni del mercato unico, è opportuno fissare una data per l'applicazione simultanea negli Stati membri delle disposizioni nazionali che tengano conto altresì di un lasso di tempo ragionevole successivo alla data di recepimento,

¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 novembre 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è così modificato:

- 1) il punto 31 è soppresso;
- 2) è aggiunto il seguente punto 31 bis:

«31 bis. Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore.

Scade il:

- a) 21 luglio 2021 per l'uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- b) 21 luglio 2023 per l'uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- c) 21 luglio 2024 per l'uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»

16CE1173



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/586 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2016
sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche

[notificata con il numero C(2016) 2093]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/40/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.
- (2) L'articolo 20, paragrafo 13, della direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche mediante atti di esecuzione.
- (3) In considerazione della tossicità dei liquidi contenenti nicotina utilizzati nelle sigarette elettroniche e nei contenitori di liquido di ricarica, è opportuno garantire che le sigarette elettroniche possano essere ricaricate in modo tale da ridurre al minimo il rischio di contatto cutaneo e di ingestione accidentale di tali liquidi.
- (4) Sulla base dei contributi ricevuti dai soggetti interessati e dell'attività svolta da un contraente esterno, sono state individuate norme tecniche volte a garantire che i meccanismi di ricarica conformi garantiscano una protezione sufficiente contro le perdite.
- (5) Le norme tecniche individuate comprendono anche misure tese a garantire che i consumatori siano debitamente informati sulle modalità di utilizzo dei meccanismi di ricarica al fine di garantire una ricarica senza perdite.
- (6) Le parti interessate possono fornire alla Commissione informazioni su meccanismi alternativi da esse sviluppati per garantire ricariche senza perdite; tali informazioni possono portare a una revisione della presente decisione.
- (7) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/EU,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche fabbricate o importate nell'Unione.

¹⁾ GUL 127 del 29.4.2014, pag. 1.



*Articolo 2***Prescrizioni per il meccanismo di ricarica**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica siano immessi sul mercato solo se il meccanismo con cui le sigarette elettroniche vengono ricaricate soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) comporta l'uso di un contenitore di liquido di ricarica che dispone, da un lato, di un ago saldamente fissato lungo almeno 9 mm e più stretto dell'apertura del serbatoio della sigaretta elettronica con cui viene utilizzato, nel quale si inserisce agevolmente, e, dall'altro, di un meccanismo di controllo dell'erogazione che emette non più di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica a $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$;
- b) opera mediante un sistema di alloggiamento grazie al quale il liquido di ricarica viene rilasciato nel serbatoio della sigaretta elettronica solo quando il contenitore di liquido di ricarica è collegato a quest'ultima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le sigarette elettroniche ricaricabili e i contenitori di liquido di ricarica siano corredati da adeguate istruzioni per la ricarica, compresi schemi, nell'ambito delle istruzioni per l'uso previste all'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2014/40/UE.

Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera a), indicano la larghezza dell'ago o la larghezza dell'apertura del serbatoio in modo da consentire al consumatore di determinare la compatibilità tra contenitori di liquido di ricarica e sigarette elettroniche.

Le istruzioni per l'uso delle sigarette elettroniche ricaricabili e dei contenitori di liquido di ricarica dotati di un meccanismo di ricarica del tipo di cui al paragrafo 1, lettera b), specificano i tipi di sistema di alloggiamento con cui tali sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica sono compatibili.


*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

16CE1174



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/587 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La richiesta di approvazione presentata dal costruttore Mazda Motor Europe GmbH il 7 luglio 2015 per il sistema di illuminazione con diodi a emissione di luce e la richiesta di approvazione presentata da Honda l'8 gennaio 2016 per il sistema di illuminazione esterna efficace a LED sono state valutate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 ⁽²⁾ e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (2) La Commissione ritiene che le informazioni fornite da Mazda e da Honda nelle domande dimostrano che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. di conseguenza, si dovrebbero approvare i sistemi di illuminazione esterna efficienti di Mazda e Honda.
- (3) Mediante le decisioni di esecuzione 2014/128/UE ⁽³⁾, (UE) 2015/206 ⁽⁴⁾ e (UE) 2016/160 ⁽⁵⁾ la Commissione ha approvato tre richieste relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza dei sistemi di illuminazione esterna. In base all'esperienza acquisita attraverso la valutazione di tali richieste nonché alle richieste di Mazda e Honda, si è dimostrato in modo concludente e soddisfacente che un sistema di illuminazione esterna efficace a LED, comprensivo di una o più combinazioni di illuminazione esterna efficace a LED, come proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia, soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, consentendo una riduzione delle emissioni di CO₂ pari ad almeno 1 g CO₂/km rispetto a un pacchetto di riferimento di un sistema di illuminazione esterna che comprende la stessa combinazione di luci per veicoli.
- (4) È pertanto opportuno conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO₂ derivati dai sistemi di illuminazione esterna efficace a LED che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che solo l'illuminazione esterna a LED conforme a tali condizioni sia proposta per la certificazione, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo di certificazione indipendente a riprova della conformità, congiuntamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2014/128/UE, del 10 marzo 2014, relativa all'approvazione del modulo a diodi emettitori di luce (LED) per anabbaglianti «E-Light» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 30).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/206, del 9 febbraio 2015, della Commissione relativa all'approvazione del sistema Daimler AG di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 33 del 10.2.2015, pag. 52).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/160, del 5 febbraio 2016, relativa all'approvazione del sistema Toyota Motor Europe di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 31 del 6.2.2016, pag. 70).



- (5) Se quest'ultima ritiene che l'illuminazione a LED non soddisfa le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.
- (6) È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO₂ derivati dall'illuminazione esterna a LED.
- (7) Al fine di determinare i risparmi di CO₂ derivati dall'illuminazione esterna a LED, è necessario stabilire la tecnologia di riferimento per valutare l'efficienza dall'illuminazione esterna a LED. In base all'esperienza acquisita, è opportuno fare riferimento all'illuminazione alogena.
- (8) I risparmi dall'illuminazione esterna a LED possono essere parzialmente dimostrati grazie alla prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽¹⁾. È pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di CO₂ derivati dall'illuminazione esterna a LED.
- (9) Al fine di garantire una più ampia diffusione dall'illuminazione esterna a LED negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare domanda di certificazione dei risparmi di CO₂ derivati da diversi sistemi di illuminazione esterna a LED mediante un'unica domanda di certificazione. È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei sistemi di illuminazione esterna a LED che offrono la maggiore efficienza.
- (10) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa dei sistemi di illuminazione esterna a LED approvata con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

Il sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) Mazda e il sistema di illuminazione a LED di Honda, sono approvati come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO₂

1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ derivati da uno o più sistemi di illuminazione esterna efficace a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M₁, che includano uno o una combinazione delle seguenti luci a LED:

- a) proiettore anabbagliante;
- b) proiettore abbagliante;
- c) luce di posizione anteriore;
- d) fendinebbia anteriore;
- e) fendinebbia posteriore;
- f) indicatore di direzione anteriore;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



- g) indicatore di direzione posteriore;
- h) luce di illuminazione della targa;
- i) luce di retromarcia.

Le luci LED o la combinazione di luci LED che costituiscono il sistema di illuminazione esterna efficace a LED realizzano almeno la riduzione di CO₂ di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 725/2011.

2. La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED è corredata da una relazione di verifica indipendente a dimostrazione che tali sistemi soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se il o i sistemi di illuminazione esterna a LED non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO₂

1. La riduzione delle emissioni di CO₂ realizzata grazie al sistema di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO₂ derivati da più di un sistema di illuminazione esterna a LED di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei sistemi di illuminazione esterna sottoposti a prova consente i risparmi di CO₂ più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 4

Codice individuale di ecoinnovazione

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 19 è inserito nella documentazione di omologazione in cui si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

METODOLOGIA PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO₂ DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA EFFICACE MEDIANTE L'USO DI DIODI A EMISSIONE DI LUCE (LED).

1. INTRODUZIONE

Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO₂ che possono essere attribuite a un pacchetto di luci esterne a LED ad alta efficienza che consiste in una combinazione opportuna di luci per veicoli di cui all'articolo 2 destinate all'uso in un veicolo di categoria M₁, è necessario determinare quanto segue:

- (1) le condizioni di prova;
- (2) le apparecchiature di prova;
- (3) il calcolo del risparmio di energia;
- (4) il calcolo del risparmio di CO₂;
- (5) il calcolo dell'errore statistico.

2. SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

Simboli latini

- C_{CO_2} — Risparmi di CO₂ [g CO₂/km]
- CO₂ — Diossido di carbonio
- CF — Fattore di conversione (l/100 km) (g CO₂/km) [gCO₂/l] come definito nella Tabella 3
- m — Numero di luci esterne efficienti a LED che compongono il pacchetto
- n — Numero di misurazioni del campione
- P — Consumo di energia della luce del veicolo [W]
- S_{PEI} — Deviazione standard del consumo di energia della luce a LED del veicolo [W]
- $\overline{S_{PEI}}$ — MEDIA della deviazione standard del consumo di energia della luce a LED del veicolo [W]
- S_{CCO_2} — Deviazione standard del risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km]
- UF — Fattore di utilizzazione [-] quale definito nella tabella 4
- v — Velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]
- V_{pe} — Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2
- $\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial P_{EI}}$ — Sensibilità del risparmio calcolato di CO₂ connesso al consumo di energia delle luci a LED

Simboli greci

- Δ — Differenza
- η_{Λ} — Efficienza dell'alternatore [%]



Pedici

L'indice i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice j) si riferisce alla misurazione del campione

EI — Innovativo sotto il profilo ecologico

RW — Condizioni reali (real world conditions)

TA — Condizioni di omologazione (type approval conditions)

B — Riferimento (baseline)


3. CONDIZIONI DI PROVA

Si applicano le condizioni di prova a norma delle disposizioni del regolamento UN/ECE n. 112 ⁽¹⁾ recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED. Il consumo di energia è determinato in riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE 112, e all'allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento.

4. APPARECCHIATURE DI PROVA

Devono essere utilizzate le apparecchiature seguenti, come illustrato nella figura:

- un'unità di alimentazione (ossia, un alimentatore a tensione variabile);
- due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l'altro per misurare la tensione di corrente continua. Nella figura l'impianto di prova mostra la possibilità di integrare nell'unità di alimentazione il multimetro per misurare la corrente continua.



Impianto di prova

5. MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DI ENERGIA

Per ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED inclusa nel pacchetto, la misurazione della corrente effettiva è effettuata come illustrato nella figura a una tensione di 13,2 V. I moduli LED attivati da un congegno elettronico di comando della sorgente luminosa vanno misurati in base alle istruzioni del richiedente.

Il costruttore può chiedere che siano eseguite altre misurazioni della corrente a ulteriori tensioni. In tal caso, il costruttore deve consegnare all'autorità di omologazione una documentazione certificata riguardo la necessità di eseguire ulteriori misurazioni. Le misurazioni delle correnti a ciascuna di tali ulteriori tensioni sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. L'esatta tensione installata e la corrente misurata devono essere registrate al quarto decimale.

⁽¹⁾ E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 gennaio 2013.



Il consumo di energia è determinato moltiplicando la tensione installata per l'intensità della corrente misurata. Si calcola il consumo di energia medio di ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED ($\overline{P_{Ei}}$). Ogni valore deve essere espresso al quarto decimale. Quando vengono utilizzati un motore passo-passo o una centralina elettronica per l'alimentazione dei proiettori LED, il carico elettrico di questa parte costitutiva deve essere escluso dalla misurazione.

I risparmi di energia di ciascuna luce ad alta efficienza a LED (ΔP_i) sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1

$$\Delta P_i = P_{Bi} - \overline{P_{Ei}}$$

dove il consumo di energia della corrispondente luce del veicolo di riferimento è definita dalla tabella 1.

Tabella 1

Requisiti di consumo di energia per differenti tipi di illuminazione dell'autoveicolo di riferimento

Luce del veicolo	Potenza elettrica totale (P_B) [W]
Proiettore anabbagliante	137
Proiettore abbagliante	150
Luce di posizione anteriore	12
Luce di illuminazione della targa	12
Fendinebbia anteriore	124
Fendinebbia posteriore	26
Indicatore di direzione anteriore	13
Indicatore di direzione posteriore	13
Luce di retromarcia	52

6. CALCOLO DEL RISPARMIO DI CO₂

La riduzione totale di CO₂ del pacchetto illuminazione è calcolata applicando la formula 2.


Formula 2

$$C_{CO_2} = \left(\sum_{i=1}^m \Delta P_i \cdot UF_i \right) \cdot \frac{V_{PE} \cdot CF}{\eta_A \cdot v}$$

dove

v: velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h], pari a 33,58 km/h

η_A : efficienza dell'alternatore [%], pari al 67 %



V_{pe} : Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V_{pe}) [l/kWh]
Benzina	0,264
Benzina turbo	0,280
Diesel	0,220

CF: Fattore di conversione (l/100 km) (g CO₂/km) [gCO₂/l] come definito nella tabella 3

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante


Tipo di carburante	Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO ₂ /km) (FC) [gCO ₂ /l]
Benzina	2 330
Diesel	2 640

UF: Il fattore di utilizzazione di ciascuna luce del veicolo [-] quale definito nella tabella 4.

Tabella 4

Fattore di utilizzazione per differenti tipi di illuminazione di veicoli

Luce del veicolo	Fattore di utilizzazione (TU) [-]
Proiettore anabbagliante	0,33
Proiettore abbagliante	0,03
Luce di posizione anteriore	0,36
Luce di illuminazione della targa	0,36
Fendinebbia anteriore	0,01
Fendinebbia posteriore	0,01
Indicatore di direzione anteriore	0,15
Indicatore di direzione posteriore	0,15
Luce di retromarcia	0,01



7. CALCOLO DELL'ERRORE STATISTICO

È necessario quantificare gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ciascuna luce esterna ad alta efficienza a LED inclusa nel pacchetto la deviazione standard è calcolata secondo la formula 3.

Formula 3

$$S_{\overline{P_{E_{li}}}} = \frac{S_{P_{E_{li}}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (P_{E_{li}j} - \overline{P_{E_{li}}})^2}{n(n-1)}}$$

dove:

n: numero di misurazioni del campione, pari almeno a 5

La deviazione standard del consumo di energia di ciascuna luce ad alta efficienza a LED ($S_{\overline{P_{E_{li}}}}$) comporta un errore nel risparmio di CO₂ ($S_{C_{CO_2}}$). tale errore è calcolato per mezzo della formula 4

Formula 4

$$s_{C_{CO_2}} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial P_{E_{li}}} \cdot s_{\overline{P_{E_{li}}}} \right)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(UF_i \cdot s_{\overline{P_{E_{li}}}} \right)^2 \cdot \frac{V_{Pe} \cdot CF}{\eta_A \cdot v}}$$

8. SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

È necessario che sia dimostrata per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto di luci esterne ad alta efficienza a LED per il quale l'errore sui risparmi di CO₂ calcolato applicando la formula 4 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO₂ e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. formula 5).

Formula 5

$$MT \leq C_{CO_2} - S_{C_{CO_2}}$$

dove:

MT: soglia minima [gCO₂/km], pari a 1 gCO₂/km

Quando la riduzione totale delle emissioni di CO₂ del pacchetto di luci esterne ad alta efficienza a LED (sistema di illuminazione esterna efficiente), che risulta dall'applicazione della formula 5, è al di sotto della soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma di tale regolamento.

16CE1175



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/588 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La richiesta di approvazione presentata dal fornitore Valeo Equipments Electriques Moteur il 3 novembre 2015 per l'alternatore altamente efficiente Valeo con diodi ad alta efficienza e la richiesta di approvazione presentata dal fornitore Robert Bosch GmbH il 10 giugno 2015 per l'alternatore Bosch efficiente con diodi sincronizzati MOS (MGD) sono state valutate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾ e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (2) Le informazioni fornite nelle domande di Valeo e Bosch dimostrano che appaiono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza gli alternatori efficienti Valeo e Bosch dovrebbero essere approvati come tecnologie efficienti.
- (3) Mediante le decisioni di esecuzione 2013/341/UE ⁽³⁾, 2014/465/UE ⁽⁴⁾, (UE) 2015/158 ⁽⁵⁾, (UE) 2015/295 ⁽⁶⁾ e (UE) 2015/2280 ⁽⁷⁾ la Commissione ha approvato sei richieste relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza degli alternatori. In base all'esperienza acquisita attraverso la valutazione di tali richieste nonché alle richieste di Valeo e Bosch, si è dimostrato in modo soddisfacente e concludente che un alternatore a 12 Volt (12 V) avente un'efficienza minima compresa fra il 73,4 % e il 74,2 %, a seconda del gruppo propulsore, e una massa non superiore di oltre 3 kg alla massa dell'alternatore di riferimento, soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, consentendo una riduzione delle emissioni di CO₂ pari ad almeno 1 g CO₂/km rispetto a un alternatore di riferimento avente un'efficienza del 67 %.

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).


⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 17).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2015/158/UE della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2015/295/UE della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 11).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2015/2280/UE della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 64).



- (4) È pertanto opportuno conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO₂ derivati dagli alternatori efficienti a 12 V che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che solo gli alternatori conformi a tali condizioni siano proposti per la certificazione, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo di certificazione indipendente a riprova della conformità, congiuntamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.
- (5) Se quest'ultima ritiene che l'alternatore a 12 V non soddisfa le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.
- (6) È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO₂ derivati dagli alternatori efficienti a 12 V.
- (7) Al fine di determinare i risparmi di CO₂ derivati da un alternatore efficiente a 12 V, è necessario stabilire la tecnologia di riferimento per valutare l'alternatore efficiente. In base all'esperienza acquisita, è opportuno fare riferimento a un alternatore a 12 V avente un'efficienza del 67 % come tecnologia di riferimento.
- (8) I risparmi di un alternatore efficiente a 12 V possono essere parzialmente dimostrati grazie alla prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽¹⁾. È pertanto necessario garantire che tale copertura parziale sia presa in considerazione nella metodologia di prova relativa ai risparmi di CO₂ derivati dagli alternatori efficienti a 12 V.
- (9) Al fine di garantire una più ampia diffusione degli alternatori efficienti a 12 V negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare domanda di certificazione dei risparmi di CO₂ derivati da diversi alternatori efficienti a 12 V mediante un'unica domanda di certificazione. È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quegli alternatori che offrono la maggiore efficienza.
- (10) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa degli alternatori efficienti a 12 V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione

La tecnologia usata nell'alternatore ad alta efficienza Valeo con diodi ad alta efficienza e nell'alternatore efficiente Bosch con diodi sincronizzati MOS (MGD) è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO₂

1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ derivati da uno o più alternatori efficienti a 12 V destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M₁ solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) si tratta di un componente usato esclusivamente per caricare la batteria del veicolo e per alimentare il sistema elettrico del veicolo quando il motore è acceso;
 - b) la massa dell'alternatore efficiente non supera di oltre 3 kg la massa dell'alternatore di riferimento, pari a 7 kg;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



- c) la sua efficienza è almeno pari a:
- i) 73,8 % per i veicoli alimentati a benzina;
 - ii) 73,4 % per i veicoli alimentati a benzina turbo;
 - iii) 74,2 % per i veicoli alimentati a diesel.
2. La domanda di certificazione dei risparmi derivati da uno o più alternatori efficienti è corredata da una relazione di verifica indipendente a dimostrazione che l'alternatore o gli alternatori soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
3. L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se l'alternatore o gli alternatori non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO₂

1. La riduzione delle emissioni di CO₂ realizzata attraverso l'uso di un alternatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato della presente decisione.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO₂ derivati da più di un alternatore efficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a una versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale degli alternatori sottoposti a prova consente i risparmi di CO₂ più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Articolo 4

Codice di innovazione ecocompatibile

Il codice di innovazione ecocompatibile n. 17 è inserito nella documentazione di omologazione in cui si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.


Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

METODOLOGIA PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO₂ DI UN ALTERNATORE EFFICIENTE A 12 V

1. INTRODUZIONE

Al fine di determinare il risparmio di CO₂ realizzabile mediante l'uso di un alternatore efficiente in un veicolo di categoria M₁ è necessario specificare quanto segue:


- (1) le condizioni di prova;
- (2) le apparecchiature di prova;
- (3) la determinazione dell'efficienza dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento;
- (4) il calcolo del risparmio di CO₂;
- (5) il calcolo dell'errore statistico.

Simboli, parametri e unità*Simboli latini*

- C_{CO_2} — Risparmi di CO₂ [g CO₂/km]
- CO₂ — Diossido di carbonio
- CF — Fattore di conversione (l/100 km) (g CO₂/km) [g CO₂/l] come definito nella Tabella 3
- h — Frequenza come definita nella tabella 1
- I — Intensità della corrente usata per la misurazione [A]
- m — Numero di misurazioni del campione
- M — Coppia (Nm)
- n — Frequenza di rotazione [min⁻¹] come definita nella tabella 1
- P — Potenza [W]
- $s_{\eta_{EI}}$ — Deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore innovativo [%]
- $\overline{s_{\eta_{EI}}}$ — Deviazione standard dell'efficienza media dell'alternatore innovativo [%]
- $s_{C_{CO_2}}$ — Deviazione standard del risparmio totale di CO₂ [g CO₂/km]
- U — Voltaggio di prova usato per la misurazione [V]
- v — Velocità media di guida del NEDC (Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h]
- V_{pe} — Consumo di energia effettiva [l/kWh] come definito nella Tabella 2
- $\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial \eta_{EI}}$ — Sensibilità del risparmio calcolato di CO₂ rispetto all'efficienza dell'alternatore innovativo

Simboli greci

- Δ — Differenza
- η — Efficienza dell'alternatore di riferimento [%]
- η_{EI} — Efficienza dell'alternatore efficiente [%]
- $\overline{\eta_{EI}}$ — Efficienza media dell'alternatore innovativo al punto di funzionamento i [%]



Pedici

L'indice i) si riferisce al punto di funzionamento

L'indice j) si riferisce alla misurazione del campione

EI — Innovativo sotto il profilo ecologico

m — Meccanico/a

RW — Condizioni reali (real world conditions)

TA — Condizioni di omologazione (type approval conditions)

B — Riferimento (baseline)

2. CONDIZIONI DI PROVA

Le condizioni di prova soddisfano i requisiti specificati nella norma ISO 8854:2012 ⁽¹⁾.

Apparecchiature di prova

Le apparecchiature di prova sono conformi alle specifiche di cui alla norma ISO 8854:2012.

3. MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DELL'EFFICIENZA

L'efficienza dell'alternatore efficiente è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nel presente paragrafo.

Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento «i», come definito nella *Tabella 1*. L'intensità della corrente dell'alternatore è definita come metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. Il voltaggio e la corrente di uscita dell'alternatore devono essere mantenuti costanti per ogni velocità, con una tensione di 14,3 V.

Tabella 1

Punti di funzionamento

Punti di funzionamento i	Periodo di stabilizzazione [s]	Frequenza di rotazione n _i [min ⁻¹]	Frequenza h _i
1	1 200	1 800	0,25
2	1 200	3 000	0,40
3	600	6 000	0,25
4	300	10 000	0,10

L'efficienza è calcolata secondo la Formula 1.

Formula 1

$$\eta_{Ei} = \frac{60 \cdot U_i \cdot I_i}{2\pi \cdot M_i \cdot n_i} \cdot 100$$

Tutte le misurazioni sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. È calcolata la media delle misurazioni presso ogni punto di funzionamento ($\bar{\eta}_{Ei}$).

⁽¹⁾ ISO 8854:2012 Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali. Numero di riferimento ISO 8854:2012, norma pubblicata il 1° giugno 2012



L'efficienza dell'alternatore efficiente (η_{Ei}) è calcolata secondo la *Formula 2*.

Formula 2

$$\eta_{Ei} = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot \overline{\eta_{Ei}}$$

L'alternatore efficiente consente di risparmiare energia meccanica in condizioni reali in (ΔP_{mRW}) condizioni di omologazione (ΔP_{mTA}) quali definite alla *Formula 3*.

Formula 3

$$\Delta P_m = \Delta P_{mRW} - \Delta P_{mTA}$$

dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali (ΔP_{mRW}) è calcolata secondo la *Formula 4* e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (ΔP_{mTA}) secondo la *Formula 5*.

Formula 4

$$\Delta P_{mRW} = \frac{P_{RW}}{\eta_B} - \frac{P_{RW}}{\eta_{Ei}}$$

Formula 5

$$\Delta P_{mTA} = \frac{P_{TA}}{\eta_B} - \frac{P_{TA}}{\eta_{Ei}}$$

dove

P_{RW} : potenza necessaria in condizioni reali [W], pari a 750 W

P_{TA} : potenza necessaria in condizioni di omologazione [W], pari a 350 W

η_B : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari al 67 %

Calcolo dei risparmi di CO₂


I risparmi di CO₂ dell'alternatore efficiente sono calcolati con la seguente formula:

Formula 6

$$C_{CO_2} = \Delta P_m \cdot \frac{V_{pe} \cdot CF}{v}$$

dove

v : velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h



V_{pe} : il consumo di energia effettiva è specificato nella seguente *Tabella 2*

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V_{pe}) [l/kWh]
Benzina	0,264
Benzina turbo	0,280
Diesel	0,220

CF: il fattore è specificato nella seguente *Tabella 3*

Tabella 3

Fattore di conversione del carburante

Tipo di carburante	Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO ₂ /km) (FC) [gCO ₂ /l]
Benzina	2 330
Diesel	2 640

Calcolo dell'errore statistico

È necessario quantificare gli errori statistici nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Per ogni punto di funzionamento si calcola la deviazione standard come definita dalla seguente formula:

Formula 7

$$s_{\eta_{EI}} = \frac{s_{\eta_{EI_i}}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (\eta_{EI_j} - \bar{\eta}_{EI})^2}{m(m-1)}}$$

La deviazione standard del valore di efficienza dell'alternatore efficiente ($s_{\eta_{EI}}$) è calcolata secondo la formula 8:


Formula 8

$$s_{\eta_{EI}} = \sqrt{\sum_{i=1}^4 h_i \cdot s_{\eta_{EI_i}}^2}$$

La deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore efficiente ($s_{\eta_{EI}}$) comporta un errore nel risparmio di CO₂ ($s_{C_{CO_2}}$). Tale errore è calcolato secondo la formula 9.

Formula 9

$$s_{C_{CO_2}} = \sqrt{\left(\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial \eta_{EI}} \cdot s_{\eta_{EI}}\right)^2} = \frac{(P_{RW} - P_{TA})}{\eta_{EI}^2} \cdot \frac{V_{pe} \cdot CF}{v} \cdot s_{\eta_{EI}}$$



Significatività statistica

È necessario che sia dimostrata per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto dell'alternatore efficiente per il quale l'errore sui risparmi di CO₂ calcolato applicando la Formula 9 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO₂ e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. Formula 10).

Formula 10

$$MT \leq C_{CO_2} - s_{CO_2}$$

dove:

MT: soglia minima [gCO₂/km], pari a 1 g CO₂/km

Relazione di prova e di valutazione

La relazione include:

- il modello e la massa degli alternatori sottoposti a prova;
- la descrizione del banco;
- i risultati delle prove (valori misurati);
- i risultati calcolati e le formule corrispondenti.

Alternatore efficiente da applicare ai veicoli

L'autorità di omologazione certifica i risparmi di CO₂ sulla base delle misurazioni dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento mediante la metodologia di prova stabilita nel presente allegato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO₂ sia inferiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

16CE1176



REGOLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 aprile 2016****relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione e uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancito dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore attuazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari.
- (2) La libera circolazione dei lavoratori è uno degli elementi essenziali dello sviluppo di un mercato del lavoro unionale più integrato, anche nelle regioni transfrontaliere, che consenta ai lavoratori una maggiore mobilità, incrementando la diversità e contribuendo all'inclusione sociale e all'integrazione in tutta l'Unione delle persone escluse dal mercato del lavoro. Essa contribuisce inoltre a reperire le competenze necessarie a coprire i posti di lavoro disponibili e a superare le strozzature del mercato del lavoro.
- (3) Il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha istituito meccanismi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e di scambio di informazioni, mentre la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito disposizioni relative al funzionamento di una rete di


⁽¹⁾ GU C 424 del 26.11.2014, pag. 27.

⁽²⁾ GU C 271 del 19.8.2014, pag. 70.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 marzo 2016.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).



servizi per l'impiego a livello europeo (rete EURES), a norma del regolamento suddetto. È necessaria una revisione di tale quadro normativo per tenere conto dei nuovi modelli di mobilità, del rafforzamento delle disposizioni in materia di mobilità su base equa, dell'evoluzione tecnologica dello scambio di dati sulle offerte di lavoro, della diversità dei canali di reclutamento utilizzati dai lavoratori e dai datori di lavoro, nonché del ruolo crescente svolto da altri intermediari del mercato del lavoro che operano oltre ai servizi pubblici per l'impiego («SPI») nella prestazione di servizi di reclutamento del personale.

- (4) Al fine di aiutare i lavoratori che godono del diritto di lavorare in un altro Stato membro ad esercitare effettivamente tale diritto, l'assistenza prestata conformemente al presente regolamento è destinata a tutti i cittadini dell'Unione che hanno il diritto di accedere a un'attività in qualità di lavoratore nonché ai membri delle loro famiglie a norma dell'articolo 45 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero concedere lo stesso accesso a ogni cittadino di paesi terzi che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, benefici in tale campo di pari trattamento con i propri cittadini. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme sull'accesso da parte di cittadini di paesi terzi ai mercati del lavoro nazionali come stabilito nel pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
- (5) La crescente interdipendenza tra i mercati del lavoro rende necessaria una più stretta cooperazione tra i servizi per l'impiego, anche nelle regioni transfrontaliere, al fine di realizzare la libera circolazione di tutti i lavoratori attraverso una mobilità volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione su base equa e conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali, a norma dell'articolo 46, lettera a), TFUE. È opportuno pertanto stabilire un quadro di cooperazione in materia di mobilità del lavoro all'interno dell'Unione tra la Commissione e gli Stati membri. Tale quadro dovrebbe collegare le offerte di lavoro dell'intera Unione e la possibilità di candidarsi per tali offerte, stabilire accordi per la prestazione dei relativi servizi di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro e prevedere un approccio comune per la condivisione delle informazioni necessarie per favorire tale cooperazione.
- (6) La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) ha ritenuto che alla nozione di «lavoratore» di cui all'articolo 45 TFUE debba essere attribuito un significato proprio dell'Unione e che detta nozione debba essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro mediante riferimento ai diritti e agli obblighi delle persone interessate. Per essere considerata lavoratore, una persona deve prestare attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da risultare come puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione ⁽¹⁾. La nozione di «lavoratore» è stata considerata comprensiva, in determinate circostanze, delle persone che svolgono un apprendistato ⁽²⁾ o un tirocinio ⁽³⁾.
- (7) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la libera circolazione dei lavoratori è parte dei fondamenti dell'Unione e, di conseguenza, le disposizioni che sanciscono tale libertà devono essere interpretate estensivamente ⁽⁴⁾. La Corte di giustizia ha statuito che la libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 TFUE include altresì alcuni diritti per i cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno dell'Unione ai fini della ricerca di un'occupazione ⁽⁵⁾. La nozione di «lavoratore» dovrebbe pertanto, ai fini del presente regolamento, essere intesa come comprensiva delle persone in cerca di occupazione, indipendentemente dal fatto che attualmente abbiano un rapporto di lavoro.
- (8) Per facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione, nel patto per la crescita e l'occupazione il Consiglio europeo ha chiesto che sia esaminata la possibilità di estendere la rete EURES ad apprendistati e tirocini. Apprendistati e tirocini dovrebbero essere inclusi nell'ambito d'applicazione del presente regolamento, a condizione che i candidati prescelti siano soggetti a un rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere dalla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro talune categorie di apprendistati e tirocini, al fine di


⁽¹⁾ Cfr., in particolare, le sentenze della Corte di giustizia del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum contro Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, punti 16 e 17, del 21 giugno 1988, Steven Malcolm Brown contro il segretario di stato della Scozia, C-197/86, ECLI:EU:C:1988: 323, punto 21, e del 31 maggio 1989, I. Bettray contro Staatssecretaris van Justitie, C-344/87, ECLI:EU:C:1989:226, punti 15 e 16.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2002, Bülent Kurz, nato Yüce, contro Land Baden-Württemberg, C-188/00, ECLI:EU:C:2002:694.

⁽³⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 26 febbraio 1992, M. J. E. Bernini contro Minister van Onderwijs en Wetenschappen, C-3/90, ECLI:EU:C:1992:89, e del 17 marzo 2005, Karl Robert Kranemann contro Land Nordrhein-Westfalen, C-109/04, ECLI:EU:C:2005:187.

⁽⁴⁾ Cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 3 giugno 1986, R. H. Kempf v Staatssecretaris van Justitie, C-139/85, ECLI:EU:C:1986:223, punto 13.


⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 1991, The Queen contro Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, ECLI:EU:C:1991:80.



garantire la coerenza e il funzionamento dei rispettivi sistemi di istruzione e di tenere conto della necessità di definire le rispettive misure di politica attiva del lavoro in base alle esigenze dei lavoratori interessati da tali misure. È opportuno tenere in considerazione la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini⁽¹⁾, al fine di migliorare la qualità dei tirocini, in particolare in relazione ai contenuti dell'apprendimento e della formazione e alle condizioni di lavoro, con l'obiettivo di facilitare la transizione da istruzione, disoccupazione o inattività al lavoro. Conformemente a tale raccomandazione, è opportuno rispettare i diritti e le condizioni di lavoro dei tirocinanti previsti dal diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

- (9) Le informazioni sulle offerte di apprendistati e tirocini di cui al presente regolamento possono essere integrate da strumenti e servizi basati sul web, sviluppati dalla Commissione o da altri soggetti, che consentano ai datori di lavoro di condividere direttamente con i lavoratori opportunità di apprendistati e tirocini in tutta l'Unione.
- (10) Dal suo avvio nel 1994, EURES è stata una rete di cooperazione tra la Commissione e gli SPI intesa a fornire informazioni, consulenza e servizi di reclutamento o collocamento a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di tutti i cittadini dell'Unione che intendano beneficiare del principio della libera circolazione dei lavoratori, attraverso la sua rete di persone e i servizi online disponibili sul portale europeo della mobilità professionale (portale EURES). È necessaria un'applicazione più uniforme della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, dei servizi di sostegno e dello scambio di informazioni sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. È opportuno pertanto ricostituire e riorganizzare la rete EURES come elemento del quadro normativo riveduto al fine di rafforzarla ulteriormente. È opportuno definire le funzioni e le responsabilità delle diverse organizzazioni facenti parte della rete EURES.
- (11) La rete EURES dovrebbe avere una composizione sufficientemente flessibile per adeguarsi all'evoluzione del mercato per i servizi di reclutamento. L'emergere di vari tipi di servizi per l'impiego indica la necessità di uno sforzo comune da parte della Commissione e degli Stati membri per l'ampliamento della rete EURES quale strumento principale dell'Unione per la prestazione di servizi di reclutamento in tutta l'Unione. Un ampliamento della partecipazione alla rete EURES avrebbe vantaggi sociali, economici e finanziari e potrebbe anche contribuire a generare forme innovative di apprendimento e cooperazione, anche in materia di norme di qualità per le offerte di lavoro e di servizi di sostegno a livello nazionale, regionale, locale e transfrontaliero.
- (12) Ampliare la partecipazione alla rete EURES migliorerebbe l'efficienza della prestazione di servizi, attraverso l'agevolazione dei partenariati e il rafforzamento della complementarità e il miglioramento della qualità, e accrescerebbe la quota di mercato della rete EURES in quanto i nuovi partecipanti metterebbero a disposizione le loro offerte e domande di lavoro e i loro curriculum vitae (CV) e offrirebbero servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro.
- (13) Dovrebbe essere possibile per qualunque organizzazione, compresi i servizi per l'impiego pubblici, privati o del terzo settore, che si impegni a soddisfare tutti i criteri e a svolgere l'intera gamma dei compiti di cui al presente regolamento diventare un membro di EURES.
- (14) Alcune organizzazioni non sarebbero in grado di svolgere l'intera gamma dei compiti imposti ai membri di EURES a norma del presente regolamento ma hanno un importante contributo potenziale per la rete EURES. È pertanto opportuno dare loro la possibilità di divenire partner di EURES su una base eccezionale. Tale eccezione dovrebbe essere concessa solo se giustificata e potrebbe essere giustificata sulla base delle dimensioni ridotte del richiedente, delle sue limitate risorse finanziarie, del fatto che generalmente non svolge l'intera gamma dei compiti richiesti ovvero del fatto che si tratta di un'organizzazione senza scopo di lucro.
- (15) La cooperazione transnazionale e transfrontaliera e il sostegno a tutti i membri e partner di EURES operanti negli Stati membri sarebbero agevolati dall'esistenza di una struttura a livello dell'Unione (ufficio europeo di coordinamento). L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe fornire informazioni, orientamenti e strumenti comuni, attività di formazione messe a punto congiuntamente con gli Stati membri e una funzione di assistenza (help desk). Le attività di formazione e la funzione di assistenza dovrebbero in particolare coadiuvare il personale operante nelle organizzazioni che partecipano alla rete EURES, specializzato nella fornitura di attività di incrocio delle domande e offerte di lavoro, collocamento e reclutamento, oltre che di informazione, orientamento e assistenza a lavoratori, datori di lavoro e organizzazioni interessate a questioni di mobilità transnazionale e transfrontaliera e, a tal fine, a diretto contatto con tali gruppi destinatari. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe inoltre essere responsabile della gestione e dello sviluppo del portale EURES e di una piattaforma informatica comune. Per orientarlo nei suoi lavori, è opportuno che siano elaborati, di concerto con gli Stati membri, programmi di lavoro pluriennali.

(1) GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.



- (16) Gli Stati membri dovrebbero istituire uffici di coordinamento nazionali (UCN) per assicurare il trasferimento dei dati disponibili al portale EURES e dare sostegno e assistenza di carattere generale a tutti i membri e i partner di EURES sul loro territorio, anche relativamente alla gestione dei reclami e dei problemi legati alle offerte di lavoro, se del caso di concerto con le altre autorità pubbliche interessate come gli ispettorati del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero favorire la collaborazione con i loro omologhi negli altri Stati membri, anche a livello transfrontaliero, e con l'ufficio europeo di coordinamento. Agli UCN dovrebbe anche spettare il compito di verificare il rispetto delle norme in materia di qualità intrinseca e tecnica dei dati e di protezione dei dati. Al fine di agevolare la comunicazione con l'ufficio europeo di coordinamento e aiutare gli UCN a promuovere il rispetto di tali norme da parte di tutti i membri e i partner di EURES sul loro territorio, gli UCN dovrebbero garantire un trasferimento coordinato dei dati al portale EURES per mezzo di un singolo canale coordinato, se del caso facendo ricorso a piattaforme informatiche nazionali esistenti. Al fine di fornire in modo tempestivo un servizio di qualità, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i propri UCN dispongano in misura sufficiente di personale formato e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei loro compiti, quali stabiliti nel presente regolamento.
- (17) La partecipazione delle parti sociali alla rete EURES contribuisce, in particolare, all'analisi degli ostacoli alla mobilità nonché alla promozione della mobilità del lavoro volontaria su base equa all'interno dell'Unione, anche nelle regioni transfrontaliere. I rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione dovrebbero pertanto poter partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento istituito conformemente al presente regolamento e mantenere un dialogo regolare con l'ufficio europeo di coordinamento, mentre le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati nazionali dovrebbero essere coinvolti, in cooperazione con la rete EURES, con l'assistenza degli UCN, attraverso un dialogo regolare con le parti sociali conformemente al diritto e alla prassi nazionale. Le parti sociali dovrebbero poter presentare la loro candidatura a diventare membro o partner di EURES, previo soddisfacimento dei pertinenti obblighi previsti dal presente regolamento.
- (18) Dato il loro status particolare, gli SPI dovrebbero essere nominati dagli Stati membri quali membri di EURES, senza doversi sottoporre alla procedura di ammissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli SPI soddisfino i criteri minimi comuni di cui all'allegato I («criteri minimi comuni») e gli obblighi imposti dal presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri possono delegare ai rispettivi SPI compiti o attività generali attinenti all'organizzazione del lavoro ai sensi del presente regolamento, compresi lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di ammissione dei membri e dei partner di EURES. Al fine di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, ciascuno SPI dovrebbe disporre di capacità, assistenza tecnica e risorse finanziarie e umane sufficienti.
- (19) Date le loro competenze in materia di organizzazione dei mercati del lavoro, è opportuno che spetti agli Stati membri la responsabilità di ammettere, sul loro territorio, le organizzazioni quali membri e partner di EURES. Tale ammissione dovrebbe essere soggetta ai criteri minimi comuni e a un insieme limitato di norme di base relative alla procedura di ammissione al fine di garantire la trasparenza e la parità di opportunità al momento dell'adesione alla rete EURES, consentendo peraltro la flessibilità necessaria per tener conto dei diversi modelli nazionali e delle diverse forme di cooperazione tra gli SPI e altri soggetti del mercato del lavoro negli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri possano revocare detta ammissione qualora un'organizzazione cessi di soddisfare i criteri in base ai quali era stato ammesso.
- (20) I criteri minimi comuni per diventare membri o partner di EURES sono stabiliti al fine di garantire il rispetto di norme minime di qualità. Le domande di ammissione dovrebbero pertanto essere valutate almeno sulla base dei criteri minimi comuni.
- (21) Uno degli obiettivi della rete EURES è sostenere una mobilità del lavoro equa e volontaria all'interno dell'Unione e, pertanto, i criteri minimi comuni da applicare nell'ammettere le organizzazioni nella rete EURES dovrebbero altresì includere l'obbligo di impegnarsi a rispettare pienamente le norme vigenti in materia di lavoro e le pertinenti disposizioni di legge, compreso il principio di non discriminazione. È opportuno pertanto che gli Stati membri possano rifiutare o revocare l'ammissione delle organizzazioni che violano le norme in materia di lavoro e le disposizioni di legge, in particolare quelle riguardanti la retribuzione e le condizioni di lavoro. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione sulla base del mancato rispetto di tali norme o disposizioni, l'UCN competente dovrebbe informare l'ufficio europeo di coordinamento, il quale dovrebbe poi inoltrare l'informazione agli altri UCN. Gli UCN possono adottare misure adeguate in relazione alle organizzazioni che operano sul loro territorio conformemente al rispettivo diritto e prassi nazionale.



- (22) Le attività delle organizzazioni ammesse alla rete EURES dovrebbero essere monitorate dagli Stati membri al fine di assicurare che le organizzazioni applichino correttamente le disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare l'osservanza ottimale di tali disposizioni. Il monitoraggio dovrebbe essere basato in primo luogo sui dati forniti da tali organizzazioni agli UCN conformemente al presente regolamento, ma potrebbe anche comportare, se del caso, misure di controllo e audit, come controlli a campione. Ciò dovrebbe includere il monitoraggio del rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili.
- (23) È opportuno istituire un gruppo di coordinamento con il ruolo di coordinare le attività e il funzionamento della rete EURES. Esso dovrebbe fungere da piattaforma per lo scambio di informazioni e per la condivisione delle migliori prassi, in particolare in relazione allo sviluppo e alla diffusione in tutta la rete EURES di informazioni adeguate e orientamento per i lavoratori, compresi i lavoratori frontalieri, e per i datori di lavoro. Esso dovrebbe essere altresì consultato durante la procedura di preparazione di modelli, norme tecniche e formati, nonché per quanto riguarda la definizione di specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati. Le parti sociali dovrebbero poter partecipare alle discussioni del gruppo di coordinamento relative in particolare a pianificazione strategica, sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività di cui al presente regolamento. Al fine di creare sinergie tra il lavoro della rete EURES e quello della rete degli SPI, istituita dalla decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il gruppo di coordinamento dovrebbe cooperare con il consiglio direttivo della rete degli SPI. Tale cooperazione potrebbe comportare la condivisione delle migliori prassi e il fatto di tenere informato il consiglio direttivo sulle attività attuali e programmate della rete EURES.
- (24) Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono registrati come marchi dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Solo l'ufficio europeo di coordinamento è autorizzato a concedere a terzi il permesso di utilizzare il logo EURES, conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽²⁾. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe informare le organizzazioni interessate di conseguenza.
- (25) Per comunicare ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni affidabili e aggiornate sui diversi aspetti della mobilità lavorativa e della protezione sociale all'interno dell'Unione, è opportuno che la rete EURES cooperi con altri organismi, servizi e reti dell'Unione che agevolano la mobilità e informano i cittadini dell'Unione sui diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, come la rete europea degli organismi per la parità (Equinet), il portale «La tua Europa», il portale europeo per i giovani e SOLVIT, le organizzazioni che operano per la cooperazione transfrontaliera e le organizzazioni responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali e quelli incaricati di promuovere, analizzare, monitorare e sostenere la parità di trattamento dei lavoratori, designati conformemente alla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Al fine di garantire sinergie, la rete EURES dovrebbe anche cooperare con gli organismi competenti nel coordinamento della sicurezza sociale.
- (26) L'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori sarebbe agevolato dalla creazione di strumenti volti a sostenere la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, in modo da rendere il mercato del lavoro pienamente accessibile ai lavoratori e ai datori di lavoro. È opportuno pertanto sviluppare ulteriormente una piattaforma informatica comune a livello dell'Unione, che sia gestita dalla Commissione. Garantire tale diritto significa far sì che i lavoratori possano aver accesso alle opportunità di impiego nell'intera Unione.
- (27) Per l'utilizzo digitale, i dati relativi a domande di lavoro e a CV potrebbero essere espressi sotto forma di profili di persone in cerca di occupazione.
- (28) La piattaforma informatica comune che riunisce le offerte di lavoro e offre la possibilità di candidarsi in risposta a tali offerte, incrociando automaticamente i dati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro secondo diversi criteri e a livelli diversi, dovrebbe favorire l'equilibrio sui mercati del lavoro dell'Unione, contribuendo in tal modo ad aumentare l'occupazione all'interno dell'Unione.
- (29) Al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili dagli SPI e dagli altri membri o, se del caso, partner di EURES dovrebbero essere pubblicate sul portale EURES. Tuttavia, in circostanze specifiche e al fine di assicurare che il portale EURES contenga unicamente le informazioni pertinenti alla mobilità all'interno dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire ai datori di lavoro la possibilità di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES a seguito di una

⁽¹⁾ Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).


⁽³⁾ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).



valutazione oggettiva, da parte del datore di lavoro, sui requisiti connessi al posto di lavoro in questione, vale a dire sulle capacità e sulle competenze specifiche necessarie all'adeguato adempimento dei relativi compiti, sulla cui base, e unicamente con queste motivazioni, il datore di lavoro giustifica la mancata pubblicazione dell'offerta di lavoro.


- (30) I lavoratori dovrebbero poter revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. I lavoratori dovrebbero poter scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.
- (31) La responsabilità giuridica di assicurare la qualità intrinseca e tecnica delle informazioni rese disponibili sulla piattaforma informatica comune, in particolare dei dati relativi alle offerte di lavoro, spetta alle organizzazioni che comunicano tali informazioni, conformemente alla legislazione e alle norme adottate dagli Stati membri. L'ufficio europeo di coordinamento dovrebbe facilitare la cooperazione al fine di individuare eventuali frodi o abusi relativi allo scambio di informazioni a livello dell'Unione. Tutte le parti interessate dovrebbero assicurare la fornitura di dati di qualità.
- (32) Per consentire al personale dei membri e dei partner di EURES, quali gli addetti ai fascicoli, di svolgere le attività di ricerca e incrocio in maniera rapida e adeguata, è importante che non sussistano ostacoli tecnici in dette organizzazioni che impediscano l'utilizzo dei dati pubblicamente disponibili sul portale EURES, in modo che tali dati possano essere trattati nell'ambito dei servizi di reclutamento e collocamento offerti.
- (33) La Commissione sta sviluppando una classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni («classificazione europea»). La classificazione europea costituisce una terminologia standard per occupazioni, capacità, competenze e qualifiche, intesa ad agevolare la presentazione di domande di lavoro online all'interno dell'Unione. È opportuno sviluppare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda l'interoperabilità e l'incrocio automatizzato delle offerte di lavoro con domande di lavoro e CV («incrocio automatizzato»), anche a livello transfrontaliero, tramite la piattaforma informatica comune. Tale cooperazione dovrebbe includere la mappatura incrociata tra l'elenco di capacità/competenze e occupazioni della classificazione europea e i sistemi nazionali di classificazione. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti informati in merito allo sviluppo della classificazione europea.
- (34) I dati sviluppati dagli Stati membri nel contesto del quadro europeo delle qualifiche (QEQ) potrebbero servire come contributo alla classificazione europea per quanto riguarda le qualifiche. Le migliori prassi e le esperienze maturate nell'ambito del QEQ potrebbero contribuire a sviluppare ulteriormente la relazione tra i dati del QEQ e la classificazione europea.
- (35) La creazione di un inventario per la mappatura delle classificazioni nazionali in rapporto all'elenco di capacità/competenze e occupazioni della classificazione europea o, in alternativa, la sostituzione delle classificazioni nazionali con la classificazione europea potrebbe determinare costi per gli Stati membri. Tali costi varierebbero da uno Stato membro all'altro. La Commissione dovrebbe fornire sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario in base alle norme applicabili per i pertinenti strumenti finanziari disponibili, come il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (36) I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES dovrebbero garantire l'accesso ai servizi di sostegno a tutti i lavoratori e datori di lavoro che chiedono la loro assistenza. È opportuno definire un approccio comune per quanto riguarda i servizi e assicurare per quanto possibile il rispetto del principio della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che chiedono assistenza per la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione, indipendentemente dalla loro ubicazione nell'Unione. I principi e le regole dovrebbero pertanto essere stabiliti con riguardo alla disponibilità dei servizi di sostegno sul territorio dei singoli Stati membri.
- (37) Nella fornitura di servizi ai sensi del presente regolamento, situazioni analoghe non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e situazioni differenti non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti oggettivamente giustificato. Nella fornitura di tali servizi non ci dovrebbe essere alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- (38) Una gamma più ampia e più completa di servizi di sostegno alla mobilità lavorativa all'interno dell'Unione avvantaggia i lavoratori. I servizi di sostegno contribuiranno a ridurre gli ostacoli che si frappongono all'esercizio

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).



da parte dei lavoratori dei diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione e a sfruttare al meglio tutte le opportunità di lavoro, migliorando in tal modo le prospettive individuali di occupazione e i percorsi professionali dei lavoratori, inclusi quelli appartenenti a gruppi vulnerabili. Tutti i lavoratori interessati dovrebbero pertanto avere accesso alle informazioni generali relative alle opportunità di lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro in un altro Stato membro, nonché all'assistenza di base per la redazione dei CV. Sulla base di una loro fondata richiesta, i lavoratori interessati dovrebbero altresì poter ricevere un'assistenza maggiormente personalizzata, tenuto conto delle prassi nazionali. Ulteriore assistenza nella ricerca di un lavoro e altri servizi addizionali potrebbero comprendere servizi quali la selezione di offerte appropriate, l'aiuto alla redazione delle domande di lavoro e dei CV e informazioni più precise su specifiche offerte di lavoro disponibili in altri Stati membri.

- (39) I servizi di sostegno dovrebbero altresì agevolare la ricerca di un candidato idoneo in un altro Stato membro per i datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori all'interno dell'Unione. Tutti i datori di lavoro interessati dovrebbero poter ottenere informazioni sulle regole e sui fattori specifici connessi ai reclutamenti da un altro Stato membro, nonché assistenza di base nella redazione delle offerte di lavoro. Ove il reclutamento sia considerato probabile, i datori di lavoro interessati dovrebbero altresì poter ricevere assistenza maggiormente personalizzata, tenuto conto della prassi nazionale. Ulteriore assistenza potrebbe comprendere la preselezione di candidati, l'agevolazione di contatti diretti tra i datori di lavoro e i candidati per mezzo di strumenti specifici online o eventi, quali fiere del lavoro e sostegno amministrativo durante la procedura di reclutamento, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI).
- (40) Quando i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono a lavoratori e datori di lavoro informazioni di base relative al portale EURES e alla rete EURES, dovrebbero assicurare l'accesso effettivo ai servizi di sostegno previsti dal presente regolamento, non solo garantendone la disponibilità su richiesta esplicita di un singolo lavoratore o datore di lavoro, ma anche, se opportuno, fornendo di propria iniziativa a lavoratori e datori di lavoro informazioni su EURES in occasione del loro primo contatto (mainstreaming di EURES) e offrendo attivamente assistenza in tale settore durante l'intera procedura di reclutamento.
- (41) Una conoscenza approfondita della domanda di manodopera in relazione a professioni, settori economici e bisogni dei datori di lavoro favorirebbe il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione. I servizi di sostegno dovrebbero pertanto includere un'assistenza di qualità ai datori di lavoro, in particolare alle PMI. Stretti rapporti di collaborazione tra i servizi per l'impiego e i datori di lavoro hanno l'obiettivo di incrementare la disponibilità di offerte di lavoro e migliorare l'incrocio con i candidati idonei, nonché migliorare la comprensione del mercato del lavoro in generale.
- (42) I servizi di sostegno ai lavoratori sono legati all'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione in quanto lavoratori, conferito loro dal diritto dell'Unione, e dovrebbero essere gratuiti. Per contro, i servizi di sostegno ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una tariffa, conformemente al diritto e alla prassi nazionali.
- (43) Per permettere alle organizzazioni che presentano domanda di ammissione e desiderano fornire informazioni e assistenza tramite canali online di partecipare alla rete EURES è opportuno consentire loro di offrire i servizi di sostegno di cui al presente regolamento sotto forma di servizi elettronici. Tenuto conto del fatto che l'alfabetizzazione digitale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, è opportuno che almeno gli SPI siano in grado di fornire i servizi di sostegno anche attraverso canali offline, ove necessario. Gli Stati membri dovrebbero adottare interventi adeguati al fine di garantire la qualità delle informazioni e del sostegno online forniti dai membri e dai partner di EURES. Essi potrebbero affidare ai rispettivi UCN il compito di monitorare le informazioni e il sostegno online.
- (44) È opportuno prestare particolare attenzione all'agevolazione della mobilità nelle regioni transfrontaliere e alla prestazione di servizi ai lavoratori frontalieri che sono soggetti a prassi nazionali e sistemi giuridici diversi e si scontrano con ostacoli specifici relativi alla mobilità sul piano amministrativo, giuridico o fiscale. Per facilitare questo tipo di mobilità, gli Stati membri possono decidere di istituire strutture di sostegno specifiche, quali partenariati transfrontalieri. Tali strutture dovrebbero rispondere, nell'ambito della rete EURES, a esigenze specifiche in materia di informazione e orientamento per i lavoratori frontalieri nonché di servizi di collocamento e reclutamento e di cooperazione coordinata tra le organizzazioni partecipanti.
- (45) È importante che nella fornitura di servizi rivolti specificatamente ai lavoratori frontalieri i membri e i partner di EURES possano cooperare con organizzazioni esterne alla rete EURES senza conferire diritti o imporre obblighi ai sensi del presente regolamento a tali organizzazioni.
- (46) Le misure di politica attiva del lavoro che forniscono assistenza nella ricerca di un lavoro in ciascuno Stato membro dovrebbero essere accessibili anche ai cittadini dell'Unione che cercano opportunità di impiego in altri



Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le competenze dei singoli Stati membri a definire norme procedurali e ad applicare condizioni generali di ingresso per assicurare un uso adeguato delle risorse pubbliche disponibili. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e non dovrebbe costituire un obbligo per gli Stati membri a esportare misure di politica attiva del lavoro verso il territorio di un altro Stato membro qualora il cittadino viva già in tale territorio.

- (47) La trasparenza dei mercati del lavoro e adeguate capacità di incrocio, compreso l'incrocio di capacità e qualifiche con i bisogni del mercato del lavoro, sono importanti presupposti alla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, grazie a un migliore incrocio di capacità e posti di lavoro, può essere conseguito attraverso la creazione, a livello dell'Unione, di un sistema efficiente di scambio di informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro a livello nazionale, regionale e settoriale. È opportuno che sia istituito un siffatto sistema tra la Commissione e gli Stati membri, su cui gli Stati Membri possano basare la cooperazione pratica all'interno della rete EURES. Tale scambio di informazioni dovrebbe tener conto dei flussi e dei modelli della mobilità lavorativa nell'Unione monitorati dalla Commissione e dagli Stati membri.
- (48) È opportuno stabilire un ciclo di programmazione per favorire il coordinamento delle misure relative alla mobilità nell'Unione. La programmazione dei programmi di lavoro nazionali degli Stati membri dovrebbe prendere in considerazione i dati sui flussi e sui modelli di mobilità, l'analisi dei dati su carenze ed eccedenze di manodopera, attuali e previste, nonché l'esperienza e le prassi relative al reclutamento di personale nell'ambito della rete EURES. Tale programmazione dovrebbe inoltre comportare un esame delle risorse e degli strumenti di cui dispongono le organizzazioni negli Stati membri per facilitare la mobilità lavorativa all'interno dell'Unione.
- (49) La condivisione dei progetti di programmi di lavoro nazionali nell'ambito del ciclo di programmazione tra gli Stati membri dovrebbe consentire agli UCN, unitamente all'ufficio europeo di coordinamento, di indirizzare le risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati e, quindi, di orientare lo sviluppo della rete EURES come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro. La condivisione di migliori prassi a livello dell'Unione, anche per mezzo delle relazioni sull'attività di EURES, potrebbe sostenere tale obiettivo.
- (50) Al fine di ottenere informazioni adeguate per misurare i risultati della rete EURES, il presente regolamento dovrebbe stabilire i dati minimi che devono essere raccolti negli Stati membri. Al fine di monitorare la rete EURES a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero raccogliere a livello nazionale dati quantitativi e qualitativi comparabili. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro procedurale per la definizione di specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati. Tali specifiche dovrebbero contribuire alla valutazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES a norma del presente regolamento e fondarsi sulle pratiche in vigore negli SPI. Per quanto riguarda il fatto che, in assenza di obblighi di comunicazione per lavoratori e datori di lavoro, potrebbe risultare difficile ottenere risultati diretti in materia di reclutamenti e collocamenti, le organizzazioni che partecipano alla rete EURES dovrebbero avvalersi delle altre informazioni disponibili, quali il numero di offerte di lavoro trattate e coperte, ove ciò possa fungere da indicazione plausibile per tali risultati. È opportuno che gli addetti di tali organizzazioni riferiscano regolarmente in merito ai loro contatti e ai casi da loro trattati, al fine di assicurare una base costante e affidabile per la raccolta di dati.
- (51) Laddove le misure previste dal presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, questo deve essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, nonché alle relative misure attuative nazionali. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni relative alla conservazione dei dati personali.
- (52) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 3 aprile 2014⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 222 del 12.7.2014, pag. 5.



- (53) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (54) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro comune di cooperazione tra gli Stati membri al fine di incrociare le offerte di lavoro con la possibilità di candidarsi per tali offerte e di facilitare il raggiungimento di un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (55) Al fine di modificare i settori di attività per i quali gli Stati membri richiedono la raccolta di dati o per aggiungere altri settori di attività EURES realizzate a livello nazionale nell'ambito del presente regolamento per tener conto dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con esperti, anche degli Stati membri. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (56) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme tecniche e dei formati applicabili all'incrocio automatizzato e alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, dei modelli e delle procedure di scambio di informazioni tra gli Stati membri nonché delle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati e al fine di adottare l'elenco di capacità/competenze e occupazioni della classificazione europea, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (57) Al fine di stabilire la composizione della rete EURES per un periodo transitorio e di assicurare la continuità operativa con la rete EURES istituita nell'ambito del regolamento (UE) n. 492/2011, è opportuno consentire alle organizzazioni designate come partner di EURES o come partner associati di EURES a norma della decisione di esecuzione 2012/733/UE, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, di proseguire l'attività come membri o partner di EURES per un periodo transitorio. Qualora desiderino continuare a partecipare alla rete EURES dopo la scadenza del periodo transitorio, tali organizzazioni dovrebbero, una volta istituito il sistema applicabile per l'ammissione dei membri e dei partner di EURES, conformemente al presente regolamento, presentare una domanda a tal fine.
- (58) I regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 45 TFUE, tramite la definizione di principi e norme relativamente:

- all'organizzazione della rete EURES tra Commissione e Stati membri;
- alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;
- alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di conseguire un elevato livello di occupazione di qualità;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- d) al funzionamento della rete EURES, inclusi la cooperazione con le parti sociali e il coinvolgimento di altri soggetti;
- e) ai servizi di sostegno alla mobilità connessi al funzionamento della rete EURES destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro, promuovendo in tal modo anche la mobilità su base equa;
- f) alla promozione della rete EURES a livello dell'Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione e dagli Stati membri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli Stati membri e ai cittadini dell'Unione, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «servizi pubblici per l'impiego» o «SPI»: organizzazioni degli Stati membri che fanno capo ai competenti ministeri, enti pubblici o società di diritto pubblico e il cui compito è attuare politiche attive del lavoro ed erogare servizi per l'impiego di qualità nell'interesse pubblico;
- 2) «servizi per l'impiego»: un soggetto giuridico legittimamente operante in uno Stato membro, che offra servizi ai lavoratori che cercano un impiego e ai datori di lavoro che intendono assumere personale;
- 3) «offerta di lavoro»: un'offerta di impiego che consenta al candidato prescelto di accedere a un rapporto di lavoro che qualifichi tale candidato come lavoratore ai fini dell'articolo 45 TFUE;
- 4) «corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro»: lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV;
- 5) «piattaforma informatica comune»: l'infrastruttura informatica e le piattaforme correlate istituite a livello dell'Unione ai fini della trasparenza e della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro conformemente al presente regolamento;
- 6) «lavoratore frontaliero»: un lavoratore che eserciti un'attività subordinata in uno Stato membro e che risieda in un altro Stato membro, nel quale tale lavoratore rientra solitamente ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- 7) «partenariato transfrontaliero EURES»: un raggruppamento di membri o di partner di EURES e, se del caso, altre parti interessate esterne alla rete EURES che intendono cooperare a lungo termine nell'ambito di strutture regionali, istituiti in regioni transfrontaliere tra i servizi per l'impiego a livello regionale, locale e, se del caso, nazionale, le parti sociali e, se del caso, altre parti interessate di almeno due Stati membri o di uno Stato membro e di un altro paese che partecipa agli strumenti dell'Unione volti a sostenere la rete EURES.

Articolo 4

Accessibilità

- 1. I servizi previsti dal presente regolamento sono a disposizione di tutti i lavoratori e i datori di lavoro nell'intera Unione, nel rispetto del principio della parità di trattamento.
- 2. È assicurata alle persone con disabilità l'accessibilità delle informazioni rese disponibili sul portale EURES e dei servizi di sostegno disponibili a livello nazionale. La Commissione e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantirla relativamente ai rispettivi obblighi.



CAPO II

RICOSTITUZIONE DELLA RETE EURES*Articolo 5***Ricostituzione della rete EURES**

1. La rete EURES è ricostituita.
2. Il presente regolamento sostituisce il quadro normativo relativo a EURES di cui al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011 e alla decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione adottata in base all'articolo 38 di detto regolamento.


*Articolo 6***Obiettivi della rete EURES**

Nei settori interessati dalle sue attività la rete EURES contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) facilitare l'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011;
- b) attuare la strategia coordinata per l'occupazione e, in particolare, per la promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile di cui all'articolo 145 TFUE;
- c) migliorare il funzionamento, la coesione e l'integrazione dei mercati del lavoro nell'Unione, anche a livello transfrontaliero;
- d) promuovere la mobilità geografica e professionale volontaria nell'Unione, anche nelle regioni transfrontaliere, su base equa e conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali;
- e) sostenere le transizioni verso il mercato del lavoro, promuovendo in tal modo gli obiettivi sociali e occupazionali di cui all'articolo 3 TUE.

*Articolo 7***Composizione della rete EURES**

1. La rete EURES comprende le seguenti categorie di organizzazioni:
 - a) un ufficio europeo di coordinamento che è istituito in seno alla Commissione e che è incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;
 - b) uffici di coordinamento nazionali (UCN), responsabili dell'applicazione del presente regolamento nel rispettivo Stato membro, che sono designati dagli Stati membri e che possono essere i propri SPI;
 - c) i membri di EURES, vale a dire:
 - i) gli SPI designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10; e
 - ii) le organizzazioni ammesse a norma dell'articolo 11 o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro;



- d) i partner di EURES, che sono organizzazioni ammesse a norma dell'articolo 11 e, in particolare, dei paragrafi 2 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro o i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro.
2. Le organizzazioni delle parti sociali possono entrare a far parte della rete EURES in qualità di membri o di partner di EURES a norma dell'articolo 11.

Articolo 8


Responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

1. L'Ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN, le seguenti attività:
- a) sviluppo di un quadro coerente e fornitura di attività di sostegno orizzontali a favore della rete EURES tramite:
- i) la gestione e lo sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell'Unione;
 - ii) attività di informazione e comunicazione riguardanti la rete EURES;
 - iii) un programma comune di formazione e perfezionamento professionale continuo del personale dei membri e dei partner di EURES e degli UCN, che garantisca le necessarie conoscenze;
 - iv) una funzione di assistenza (help desk) a sostegno del personale dei membri e dei partner di EURES e degli UCN, in particolare del personale a diretto contatto con i lavoratori e i datori di lavoro;
 - v) l'agevolazione nei contatti, lo scambio delle migliori prassi e l'apprendimento reciproco all'interno della rete EURES;
- b) l'analisi della mobilità geografica e professionale, tenendo conto delle diverse situazioni degli Stati membri;
- c) lo sviluppo di una struttura adeguata per la cooperazione e la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro all'interno dell'Unione in tema di apprendistati e tirocini, a norma del presente regolamento.
2. L'ufficio europeo di coordinamento è gestito dalla Commissione. L'ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione.
3. L'Ufficio europeo di coordinamento, in consultazione con il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 14, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.


Articolo 9

Responsabilità degli UCN

1. Gli Stati membri designano gli UCN a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni.



2. Ogni UCN ha il compito:
- di organizzare i lavori relativi alla rete EURES nello Stato membro, anche tramite un trasferimento coordinato al portale EURES di informazioni riguardanti offerte di lavoro, domande di lavoro e CV, a norma dell'articolo 17 per mezzo di un singolo canale coordinato;
 - di cooperare con la Commissione e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;
 - di fornire all'ufficio europeo di coordinamento tutte le informazioni disponibili su eventuali differenze tra il numero di offerte di lavoro notificate e il numero totale di offerte di lavoro a livello nazionale;
 - di coordinare le azioni dello Stato membro interessato a livello nazionale e con gli altri Stati membri conformemente al capo V.
3. Ogni UCN organizza l'attuazione a livello nazionale delle attività di sostegno orizzontali dell'ufficio europeo di coordinamento di cui all'articolo 8, ove necessario in stretta collaborazione con questo e con altri UCN. Tali attività di sostegno orizzontali includono in particolare:
- ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, la raccolta e la convalida di informazioni aggiornate sui membri e sui partner di EURES presenti nel territorio nazionale degli UCN, sulle loro attività e sulla gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro;
 - le attività propedeutiche alla formazione connesse con le attività di EURES e la selezione del personale partecipante al programma comune di formazione e ad attività di apprendimento reciproco;
 - la raccolta e l'analisi di dati di cui agli articoli 31 e 32.
4. Ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, ogni UCN mette a disposizione, aggiorna regolarmente e diffonde in tempo utile le informazioni e le indicazioni disponibili a livello nazionale in merito alla situazione nel relativo Stato membro riguardo:
- alle condizioni di vita e di lavoro, comprese informazioni generali su sicurezza sociale e pagamento delle imposte;
 - alle procedure amministrative pertinenti in relazione all'occupazione e alle regole applicabili ai lavoratori in caso di reclutamento;
 - al quadro normativo nazionale in materia di apprendistati e tirocini nonché alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone;
 - fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'accesso all'istruzione e alla formazione professionale;
 - alla situazione dei lavoratori frontalieri in particolare nelle regioni transfrontaliere;
 - all'assistenza successiva al reclutamento in generale e alle informazioni sul luogo in cui ottenere tale assistenza all'interno e, se tali informazioni sono disponibili, all'esterno della rete EURES.
- Ove necessario, gli UCN possono mettere a disposizione e diffondere le informazioni in collaborazione con altri servizi e reti di informazione e consulenza e con organismi appropriati su scala nazionale, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.
5. Gli UCN si scambiano informazioni sui meccanismi e le norme di cui all'articolo 17, paragrafo 5, nonché sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati pertinenti per la piattaforma informatica comune. Essi collaborano tra loro e con l'ufficio europeo di coordinamento, in particolare in caso di reclami e di offerte di lavoro giudicate non conformi alle norme fissate dal diritto nazionale.



6. Ogni UCN sostiene in generale i membri e i partner di EURES nella collaborazione con i loro omologhi EURES negli altri Stati membri, tra l'altro fornendo consulenza ai membri e ai partner di EURES sul modo in cui gestire reclami in relazione a offerte di lavoro e a reclutamenti nell'ambito di EURES, nonché sulla cooperazione con le autorità pubbliche interessate. Nel caso in cui le informazioni siano a disposizione dell'UCN, l'esito delle procedure di reclamo è trasmesso all'ufficio europeo di coordinamento.

7. L'UCN incoraggia la collaborazione con le parti interessate, quali le parti sociali, i servizi di orientamento professionale, gli istituti di formazione professionale e di istruzione superiore, le camere di commercio, i servizi sociali, le organizzazioni che rappresentano i gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro e le organizzazioni che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio.

Articolo 10

Designazione di SPI come membri di EURES

1. Gli Stati membri designano gli SPI pertinenti per le attività nell'ambito della rete EURES come membri di EURES. Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni. In virtù della designazione, detti SPI beneficiano di uno status particolare in seno alla rete EURES.

2. Gli Stati membri assicurano che gli SPI, in qualità di membri di EURES, soddisfino tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e rispettino almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I.

3. Gli SPI possono soddisfare i propri obblighi in quanto membri di EURES tramite organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità, sulla base della delega, dell'esternalizzazione o di accordi specifici.

Articolo 11


Ammissione quali membri di EURES (diversi dagli SPI) e partner di EURES

1. Ciascuno Stato membro istituisce, senza indebito ritardo ed entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare il presente regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni. Tale sistema è trasparente e proporzionato, conforme ai principi della parità di trattamento delle organizzazioni candidate e del rispetto della legge e stabilisce i rimedi necessari per assicurare una tutela giuridica effettiva.

2. Ai fini del sistema di cui al paragrafo 1, gli Stati membri definiscono i requisiti e i criteri per l'ammissione di membri e di partner di EURES. Tali requisiti e criteri contengono almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri possono definire requisiti o criteri aggiuntivi che siano necessari ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul loro territorio.

3. Le organizzazioni operanti legittimamente in uno Stato membro possono presentare domanda per diventare membri di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare membro di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi che incombono ai membri ai sensi del presente regolamento, tra cui lo svolgimento di tutti i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Un'organizzazione operante legittimamente in uno Stato membro può presentare domanda per diventare partner di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che giustifichi debitamente di poter soddisfare non più di due dei compiti elencati all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c), a motivo delle sue dimensioni o risorse finanziarie, della natura dei servizi generalmente



forniti o della struttura organizzativa, compresa la sua natura di organizzazione senza scopo di lucro. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare partner di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi ai quali sono soggetti i partner di EURES ai sensi del presente regolamento e a svolgere almeno uno dei compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

5. Gli Stati membri ammettono le organizzazioni che chiedono di diventare membri o partner di EURES se rispettano i criteri e i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di cui al paragrafo 1, compresi i criteri e i requisiti aggiuntivi di cui al paragrafo 2, ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente a detto sistema e a qualsiasi rifiuto di ammissione a causa della mancata osservanza della sezione I, punto 1, dell'allegato I. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

7. Gli Stati membri revocano le ammissioni dei membri e dei partner di EURES se questi cessano di soddisfare i criteri o i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento di eventuali tali revoche e dei relativi motivi. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema nazionale e delle procedure per condividere informazioni tra gli Stati membri sui sistemi nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 12

Responsabilità dei membri e dei partner di EURES

1. I membri e i partner di EURES alimentano la rete EURES per quanto riguarda i compiti per i quali sono designati a norma dell'articolo 10, o per i quali sono ammessi a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, e soddisfano gli altri obblighi loro imposti dal presente regolamento.

2. I membri di EURES partecipano alla rete EURES anche adempiendo a tutti i compiti che seguono, e i partner di EURES vi partecipano anche adempiendo ad almeno uno dei compiti seguenti:


a) alimentare la disponibilità di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);

b) alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

c) erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro a norma degli articoli 23 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 26 e, se del caso, dell'articolo 27.

3. Ai fini del portale EURES, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono tutte le offerte di lavoro rese pubbliche presso di loro nonché tutte le domande di lavoro e i CV laddove il lavoratore abbia dato il consenso a rendere le informazioni disponibili anche sul portale EURES a norma dell'articolo 17, paragrafo 3. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 17, paragrafo 2, si applicano alle offerte di lavoro rese pubbliche da tutti i membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES.

4. I membri e i partner di EURES designano uno o più punti di contatto, quali gli uffici di collocamento e di reclutamento, i call center e i servizi self-service conformemente ai criteri nazionali, attraverso i quali i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al presente regolamento. I punti di contatto possono basarsi anche su programmi di scambio di personale o sul distacco di funzionari di collegamento oppure far ricorso ad agenzie di collocamento comuni.



5. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, si accertano che i punti di contatto che hanno designato indichino chiaramente la gamma di servizi di sostegno forniti ai lavoratori e ai datori di lavoro.
6. Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri possono, attraverso i rispettivi UCN, chiedere ai membri e ai partner di EURES di contribuire:
 - a) alla raccolta delle informazioni e delle indicazioni da pubblicare sul portale EURES di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
 - b) allo scambio delle informazioni di cui all'articolo 30;
 - c) al ciclo di programmazione di cui all'articolo 31;
 - d) alla raccolta di dati di cui all'articolo 32.

Articolo 13

Responsabilità comuni

Secondo i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, tutte le organizzazioni partecipanti alla rete EURES, in stretta collaborazione fra loro, cercano di promuovere attivamente le opportunità offerte dalla mobilità lavorativa nell'Unione e di adoperarsi per migliorare modi e mezzi che consentano ai lavoratori e ai datori di lavoro di godere di una mobilità su base equa e di cogliere tali opportunità a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, anche su base transfrontaliera.

Articolo 14


Gruppo di coordinamento

1. Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato dell'ufficio europeo di coordinamento e degli UCN.
 2. Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. In particolare fornisce consulenza alla Commissione sui modelli di cui all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 31, paragrafo 5, i progetti di norme tecniche e formati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6, e le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati di cui all'articolo 32, paragrafo 3.
 3. Il gruppo di coordinamento può organizzare, tra l'altro, scambi delle migliori prassi sui sistemi nazionali di ammissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e sui servizi di sostegno di cui agli articoli da 23 a 27.
 4. L'ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento e presiede le riunioni. Informa altri organismi o reti pertinenti in merito ai lavori del gruppo di coordinamento.
- I rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento.
5. Il gruppo di coordinamento coopera con il consiglio direttivo della rete degli SPI informandolo in particolare sulle attività delle rete EURES e sullo scambio delle migliori prassi.

Articolo 15

Identità comune e marchio

1. Il nome «EURES» è riservato ad attività svolte nell'ambito della rete EURES conformemente al presente regolamento. È illustrato da un logo unificato, il cui uso è determinato da uno schema grafico, adottato dall'ufficio europeo di coordinamento.



2. Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono utilizzati da tutte le organizzazioni partecipanti alla rete EURES di cui all'articolo 7, per tutte le loro attività legate alla rete EURES, al fine di garantire un'identità visiva comune.
3. Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES provvedono a che il materiale informativo e promozionale da essi fornito sia coerente con l'intera attività di comunicazione, con le norme comuni di qualità della rete EURES e con le informazioni dell'ufficio europeo di coordinamento.
4. Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES informano tempestivamente l'ufficio europeo di coordinamento di qualsiasi abuso del marchio di servizio EURES o del logo, da parte di terzi o di paesi terzi di cui vengono a conoscenza.

Articolo 16

Cooperazione e altre misure

1. L'ufficio europeo di coordinamento agevola la cooperazione tra la rete EURES e gli altri servizi e le altre reti d'informazione e di consulenza dell'Unione.
2. Gli UCN cooperano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni, e, se del caso, coinvolgono i membri e i partner di EURES.
3. Gli UCN agevolano la cooperazione della rete EURES con le parti sociali a livello nazionale assicurando un dialogo regolare con le stesse conformemente al diritto e alla prassi nazionali.
4. Gli Stati membri incoraggiano una stretta cooperazione, a livello transfrontaliero, tra i soggetti regionali, locali e, se del caso, nazionali, tra l'altro riguardo a prassi e servizi forniti nell'ambito dei partenariati transfrontalieri EURES.
5. Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni di tipo «sportello unico» per la comunicazione, compresa la comunicazione online, con i lavoratori e i datori di lavoro sui settori comuni di attività di EURES e dei servizi e reti di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell'Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell'Unione. Gli Stati membri possono adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.


CAPO III

PIATTAFORMA INFORMATICA COMUNE

Articolo 17

Organizzazione della piattaforma informatica comune

1. Al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende disponibili sul portale EURES:
 - a) tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili dagli SPI nonché quelle fornite dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES a norma dell'articolo 12, paragrafo 3;
 - b) tutte le domande di lavoro e i CV disponibili presso i suoi SPI nonché quelli forniti dagli altri membri di EURES e, se del caso, partner di EURES, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.




Con riguardo alla lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono introdurre un meccanismo che consenta ai datori di lavoro di scegliere di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES se la richiesta è debitamente giustificata in base ai requisiti delle capacità e delle competenze connesse con il posto.

2. Nel pubblicare i dati relativi alle offerte di lavoro sul portale EURES, gli Stati membri possono escludere:
 - a) le offerte di lavoro che, a motivo della loro natura o delle norme nazionali, siano accessibili unicamente ai cittadini di un dato paese;
 - b) le offerte di lavoro connesse a categorie di apprendistati e di tirocini che, avendo principalmente una componente di apprendimento, fanno parte di sistemi nazionali di istruzione o sono finanziate pubblicamente nell'ambito delle politiche attive degli Stati membri a favore del mercato del lavoro;
 - c) altre offerte di lavoro nell'ambito delle politiche attive del lavoro di uno Stato membro.
3. Il consenso dei lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b), è esplicito, inequivocabile, libero, specifico e informato. I lavoratori possono revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. Essi possono scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.
4. Con riguardo ai lavoratori minori, il loro consenso è accompagnato da quello dei loro genitori o dei tutori legali.
5. Gli Stati membri dispongono di opportuni meccanismi e norme necessari per garantire la qualità intrinseca e tecnica dei dati contenuti nelle offerte e nelle domande di lavoro e nei CV.
6. Gli Stati membri assicurano la tracciabilità delle fonti ai fini del controllo della qualità dei dati.
7. Per consentire l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV, ciascuno Stato membro assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in base a un sistema uniforme in modo trasparente.
8. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 18

Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale

1. I membri e i partner di EURES provvedono a che tutti i portali di ricerca di lavoro che essi gestiscono, su scala centrale, regionale o locale, indichino chiaramente il portale EURES, ne consentano la facile consultazione, e rinviino verso il portale EURES.
2. Gli SPI provvedono a che tutti i portali web gestiti dalle organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità rinviino chiaramente verso il portale EURES.
3. I membri e i partner di EURES provvedono a che tutte le offerte e le domande di lavoro e tutti i CV resi disponibili sul portale EURES siano facilmente accessibili al loro personale incaricato della rete EURES.
4. Gli Stati membri provvedono a che il trasferimento delle informazioni relative alle offerte e domande di lavoro e ai CV, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), sia effettuato per mezzo di un singolo canale coordinato.



*Articolo 19***Incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune**

1. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione in materia di interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea elaborata dalla Commissione. La Commissione tiene informati gli Stati membri dello sviluppo della classificazione europea.
2. La Commissione adotta e aggiorna, mediante atti di esecuzione, l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Nei casi in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Ai fini dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune, ciascuno Stato membro redige, senza indebito ritardo ed entro tre anni dall'adozione dell'elenco di cui al paragrafo 2, un primo inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le sue classificazioni nazionali, regionali e settoriali e tale elenco e, una volta entrato in uso tramite un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento aggiorna regolarmente tale inventario per tener conto dell'evoluzione dei servizi di reclutamento.
4. Gli Stati membri possono scegliere di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea, una volta completata, o di mantenere i loro sistemi nazionali di classificazione interoperabili.
5. La Commissione fornisce sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario agli Stati membri quando redigono l'inventario a norma del paragrafo 3 e agli Stati membri che decidono di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea.
6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

*Articolo 20***Meccanismo di accesso facilitato dei lavoratori e dei datori di lavoro**

1. I membri e i partner di EURES su richiesta prestano assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro che utilizzano i loro servizi per la registrazione al portale EURES. Tale assistenza è gratuita.
2. I membri e i partner di EURES provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro che utilizzano i loro servizi abbiano accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi per l'aggiornamento, la modifica o l'eliminazione dei dati in questione.

CAPO IV

SERVIZI DI SOSTEGNO*Articolo 21***Principi**

1. Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire senza indebito ritardo dei servizi di sostegno a livello nazionale, tanto online quanto offline.
2. Essi incoraggiano lo sviluppo di un approccio coordinato dei servizi di sostegno a livello nazionale.

Sono tenute in considerazione anche le specifiche esigenze regionali e locali.



3. I servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro di cui all'articolo 22, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26 e, se del caso, all'articolo 27 sono gratuiti.

I servizi di sostegno ai lavoratori di cui all'articolo 23 sono gratuiti.

I servizi di sostegno ai datori di lavoro di cui all'articolo 24 possono essere a pagamento.

4. La tariffa percepita per i servizi offerti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES conformemente al presente capo non è più alta di quelle applicabili ad altri servizi comparabili erogati dai membri e dai partner di EURES. Se del caso, i membri e i partner di EURES informano i lavoratori e i datori di lavoro in modo chiaro e preciso di eventuali costi.

5. I membri e i partner di EURES interessati utilizzano i propri canali di informazione per indicare chiaramente ai lavoratori e ai datori di lavoro la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni sono pubblicate sul portale EURES.

6. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, i membri di EURES di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e i partner di EURES possono offrire i propri servizi soltanto online.

Articolo 22

Accesso a informazioni di carattere generale

1. I membri e, se del caso, i partner di EURES forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni di carattere generale riguardanti il portale EURES, compresa la banca dati delle domande di lavoro e dei CV, e la rete EURES, compresi i recapiti dei membri e dei partner di EURES pertinenti a livello nazionale, informazioni riguardo ai canali di reclutamento (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione dei punti di contatto) e ai pertinenti collegamenti internet, in modo che siano facilmente accessibili e semplici da usare.

I membri e, se del caso, i partner di EURES rinviano, ove opportuno, i lavoratori e i datori di lavoro a un altro membro o partner di EURES.

2. L'ufficio europeo di coordinamento sostiene l'elaborazione delle informazioni di carattere generale di cui al presente articolo e assiste gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura linguistica, tenendo conto delle richieste dei mercati del lavoro degli Stati membri.

Articolo 23

Servizi di sostegno ai lavoratori

1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono alle persone in cerca di occupazione, senza indebito ritardo, la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Su richiesta dei lavoratori, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono, in particolare, i seguenti servizi:

- a) informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione o rinvio a tali informazioni;
- b) assistenza e orientamento su come ottenere le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4;



- c) se del caso, assistenza nella redazione delle offerte di lavoro e dei CV al fine di garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6, e nel caricamento di tali offerte di lavoro e CV sul portale EURES;
 - d) se del caso, valutazione della possibilità di un collocamento all'interno dell'Unione nel quadro di un piano d'azione individuale o sostegno nella messa a punto di un piano individuale per la mobilità quale strumento per ottenere un collocamento all'interno dell'Unione;
 - e) se del caso, rinvio del lavoratore a un altro membro o partner di EURES.
3. Su richiesta ragionevole del lavoratore, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono un sostegno supplementare nella ricerca di un lavoro e altri servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

Articolo 24

Servizi di sostegno ai datori di lavoro

1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono, senza indebito ritardo, ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori da altri Stati membri la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Su richiesta del datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e assistenza sulle opportunità di reclutamento e propongono, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) informazioni sulle disposizioni specifiche riguardanti il reclutamento da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale reclutamento;
 - b) se del caso, informazioni e assistenza sulla formulazione dei requisiti individuali per le offerte di lavoro come pure nell'assicurarne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6.
3. Qualora un datore di lavoro chieda ulteriore assistenza ed esista una probabilità ragionevole di reclutamento all'interno dell'Unione, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono ulteriore assistenza e servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro.

Se richiesto, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono orientamento individuale in merito alla formulazione dei requisiti per le offerte di lavoro.

Articolo 25

Assistenza successiva al reclutamento

1. I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, forniscono:
 - a) informazioni generali sull'assistenza successiva al reclutamento (ad esempio formazione in comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione), comprese le informazioni generali su opportunità di lavoro per i familiari del lavoratore;
 - b) ove possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza successiva al reclutamento.
2. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 4, i membri e i partner di EURES che forniscono direttamente l'assistenza successiva al reclutamento ai lavoratori o ai datori di lavoro possono chiedere il pagamento di una tariffa.



*Articolo 26***Accesso agevolato alle informazioni su tassazione, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione malattia, sicurezza sociale e misure di politica attiva del lavoro**

1. Su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES trasmettono le richieste di informazioni specifiche sui diritti in materia di sicurezza sociale, misure di politica attiva del lavoro, tassazione, questioni relative al contratto di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione malattia alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che sostengono i lavoratori nell'esercizio dei loro diritti alla libera circolazione, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli UCN cooperano con le autorità competenti a livello nazionale di cui al paragrafo 1.

*Articolo 27***Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere**

1. Laddove, nelle regioni transfrontaliere, i membri o i partner di EURES partecipino a strutture specifiche di cooperazione e di servizi, quali i partenariati transfrontalieri, essi forniscono ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro informazioni relative alla situazione specifica dei lavoratori frontalieri e pertinenti per i datori di lavoro in tali regioni.
2. I compiti dei partenariati transfrontalieri di EURES possono includere servizi di collocamento e reclutamento, il coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni partecipanti e lo svolgimento di attività attinenti alla mobilità transfrontaliera, compresi informazioni e orientamento rivolti ai lavoratori frontalieri, con un'attenzione specifica ai servizi multilingui.
3. Le organizzazioni diverse dai membri e dai partner di EURES che partecipano alle strutture di cui al paragrafo 1 non sono considerate parte della rete EURES sulla base della loro partecipazione alle stesse.
4. Nelle regioni transfrontaliere di cui al paragrafo 1, gli Stati membri cercano di sviluppare soluzioni a sportello unico per comunicare informazioni ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro.

*Articolo 28***Accesso alle misure di politica attiva del lavoro**

Uno Stato membro non può limitare l'accesso alle misure di politica attiva del lavoro che prevedono un'assistenza ai lavoratori nella ricerca di un lavoro per il solo motivo che un lavoratore chieda tale sostegno per trovare lavoro sul territorio di un altro Stato membro.

CAPO V

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E CICLO DI PROGRAMMAZIONE*Articolo 29***Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli**

La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.



*Articolo 30***Scambio di informazioni tra Stati membri**

1. Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni disaggregate per genere in merito:
 - a) alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione;
 - b) alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero.
2. Gli UCN sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta.
3. Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all'articolo 31 sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli UCN e lo sviluppo dell'analisi congiunta.

*Articolo 31***Programmazione**

1. Gli UCN redigono programmi di lavoro nazionali annuali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri.
2. I programmi di lavoro nazionali annuali indicano:
 - a) le principali attività che devono essere realizzate complessivamente, nell'ambito della rete EURES, a livello nazionale e, se del caso, a livello transfrontaliero;
 - b) le risorse umane e finanziarie globali stanziare per la loro realizzazione;
 - c) le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate e, se necessario, di aggiornamento delle stesse.
3. Agli UCN e all'ufficio europeo di coordinamento è data l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i progetti dei programmi di lavoro nazionali. Al termine di tale esame, i programmi di lavoro nazionali sono adottati dai rispettivi UCN.
4. Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure necessari allo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 32***Raccolta e analisi di dati**

1. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sui seguenti settori di attività di EURES svolta a livello nazionale:
 - a) informazioni e orientamenti forniti dalla rete EURES in funzione del numero di contatti tra il personale addetto dei membri e dei partner di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro;



- b) risultati in termini di occupazione, compresi collocamenti e reclutamenti risultanti dall'attività di EURES in funzione del numero di offerte di lavoro, domande di lavoro e CV ricevuti e trattati dal personale addetto dei membri e dei partner di EURES e del numero di lavoratori assunti in un altro Stato in seguito a tali attività, se a conoscenza del personale addetto o, se del caso, sulla base di indagini;
- c) soddisfazione dei clienti della rete EURES, misurata tra l'altro tramite sondaggi.
2. L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato della raccolta di dati relativi al portale EURES e allo sviluppo della cooperazione ai fini della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro a norma del presente regolamento.
3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e nell'ambito dei settori di attività di EURES specificati in tale paragrafo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 36 al fine di modificare i settori specificati nel paragrafo 1 del presente articolo o aggiungere in tale paragrafo altri settori di attività di EURES realizzate a livello nazionale nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 33

Relazioni sull'attività di EURES

Sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente capo, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attività di EURES.

Fino alla presentazione della relazione di cui all'articolo 35, la relazione di cui al primo comma del presente articolo include una descrizione dello stato di applicazione del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Protezione dei dati personali

Le misure previste dal presente regolamento sono applicate nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE e le misure di esecuzione nazionali pertinenti, nonché il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 35

Valutazione ex post


Entro il 13 maggio 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla valutazione *ex post* del funzionamento e degli effetti del presente regolamento.

Tale relazione può essere corredata di proposte legislative volte a modificare il presente regolamento.

Articolo 36

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e consulti esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.



2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 maggio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 32, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato «EURES» istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38

Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013

1. Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è così modificato:
 - a) l'articolo 23 è abrogato;
 - b) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'asse EURES è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nel regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare:

 - a) le autorità nazionali, regionali e locali;
 - b) i servizi per l'impiego;
 - c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.
- (*) Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n.492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).»
2. I riferimenti alla disposizione abrogata di cui al punto 1, lettera a), s'intendono fatti all'articolo 29 del presente regolamento.



3. Il punto 1), lettera b), del presente articolo lascia impregiudicate le domande di finanziamento presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013 prima del 12 maggio 2016.

Articolo 39

Modifiche del regolamento (UE) n. 492/2011

1. Il regolamento (UE) n. 492/2011 è così modificato:
 - a) gli articoli 11 e 12, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli da 14 a 20 e l'articolo 38 sono abrogati;
 - b) l'articolo 13, paragrafo 1, è abrogato con effetto a decorrere dal 13 maggio 2018.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 40

Disposizioni transitorie

Le organizzazioni che sono designate come «partner di EURES» a norma dell'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione o che prestano servizi limitati come «partner associati di EURES», a norma dell'articolo 3, lettera d), della suddetta decisione il 12 maggio 2016 possono, in deroga all'articolo 11 del presente regolamento, partecipare in qualità di membri di EURES di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del presente regolamento o in qualità di partner di EURES di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento fino al 13 maggio 2019, a condizione che si impegnino ad adempiere gli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Qualora una di dette organizzazioni desideri partecipare in qualità di partner di EURES, informa l'UCN dei compiti che svolgerà a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento. L'UCN competente ne informa l'Ufficio europeo di coordinamento. Terminato il periodo transitorio, le organizzazioni interessate, per rimanere all'interno della rete EURES, possono presentare una domanda in tal senso a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 41

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. L'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafi da 1 a 7, si applicano a decorrere dal 13 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT



ALLEGATO I

Criteri minimi comuni

(di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2)

Sezione 1. PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Impegno a porre in essere meccanismi e procedure adeguate onde verificare e assicurare il pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di lavoro, tenendo conto degli eventuali sistemi di licenza e regimi di autorizzazione esistenti per servizi per l'impiego diversi dagli SPI al momento di erogare servizi, compresa la normativa vigente in materia di protezione dei dati nonché, se del caso, le prescrizioni e le norme circa la qualità dei dati relativi alle offerte di lavoro.
2. Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, i servizi di sostegno o entrambi, di cui al presente regolamento.
3. Capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili, con almeno un sito Internet/web dell'organizzazione accessibile.
4. Abilità e capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri membri o partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori.
5. Conferma del rispetto del principio della prestazione gratuita dei servizi di sostegno ai lavoratori ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma.

Sezione 2. PARTECIPAZIONE ALLA RETE EURES

1. Capacità di garantire la trasmissione tempestiva e affidabile dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, e impegno in tal senso.
2. Impegno a rispettare le norme tecniche e i formati per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento.
3. Capacità di contribuire alla programmazione e alla comunicazione all'UCN nonché di trasmettere allo stesso UCN informazioni sulla prestazione di servizi e sui risultati conformemente al regolamento, e impegno in tal senso.
4. Disponibilità di risorse umane adeguate per le diverse funzioni da svolgere o impegno a garantire l'assegnazione di tali risorse.
5. Impegno a garantire norme di qualità in relazione al personale e a iscrivere i dipendenti ai pertinenti moduli del programma comune di formazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii).
6. Impegno a utilizzare il marchio EURES solo per servizi e attività connessi alla rete EURES.




ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) No 492/2011	Il presente regolamento
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma	Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e d), articolo 9, paragrafo 3, e articolo 13
Articolo 11, paragrafo 2	Articoli 9 e 10
Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 18, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 3, e articolo 17, paragrafi da 1 a 6
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafi 7 e 8
Articolo 14, paragrafo 1	—
Articolo 14, paragrafo 2	—
Articolo 14, paragrafo 3	—
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafi da 1 a 3, e articolo 13
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1
Articolo 16	—
Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 30
Articolo 17 paragrafo 2	Articolo 16 paragrafo 6
Articolo 17 paragrafo 3	Articolo 33
Articolo 18	Articolo 7 paragrafo 1, lettera a)
Articolo 19 paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 19 paragrafo 2	—
Articolo 20	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti da iii) a v), e articolo 9 paragrafo 3, lettera b)
Articolo 38	—

16CE1177



DECISIONE (UE) 2016/590 DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso della 21ª conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente il rafforzamento della risposta globale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione, che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 % delle emissioni totali di gas a effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tra le parti della convenzione si annoverano l'Unione e i suoi Stati membri.
- (2) L'accordo stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno contributi in successione stabiliti a livello nazionale.
- (3) Il 6 marzo 2015 l'Unione e i suoi Stati membri hanno comunicato i loro contributi previsti stabiliti a livello nazionale, impegnandosi a favore di un obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima.
- (4) L'accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017.
- (5) L'accordo è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato, vale a dire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
- (6) Nell'Unione esistono atti legislativi volti alla realizzazione di taluni di questi obiettivi. Parte di tali atti legislativi vigenti nell'Unione dovrà essere rivista per consentire l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo.
- (7) È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽¹⁾.

La firma avrà luogo a New York il 22 aprile 2016 o successivamente non appena possibile.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



REGOLAMENTO (UE) 2016/591 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Mentre a livello mondiale la domanda di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nel 2015 è rimasta complessivamente stabile rispetto al 2014, nell'Unione e nelle altre principali regioni di esportazione si è registrato un notevole aumento della produzione.
- (2) Gli investimenti nella capacità di produzione lattiera nell'Unione effettuati in preparazione della cessazione del regime delle quote latte e in vista delle prospettive positive a medio termine sul mercato mondiale si sono tradotti nel costante aumento della produzione lattiera nell'Unione. I volumi di latte prodotti in eccesso sono trasformati in prodotti stoccabili a lungo termine come il burro e il latte scremato in polvere.
- (3) I prezzi del burro e del latte scremato in polvere nell'Unione sono di conseguenza diminuiti nel 2014 e nel 2015, anni in cui i prezzi del latte scremato in polvere hanno raggiunto il prezzo di intervento pubblico. I prezzi del burro si mantengono ancora al di sopra di tale prezzo, ma subiscono una pressione al ribasso.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere al prezzo fisso di cui allo stesso regolamento. Una volta raggiunti tali limiti, gli acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo massimo di acquisto.
- (5) Come misura eccezionale per garantire la disponibilità continua del meccanismo di intervento pubblico in una situazione di perturbazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione ⁽²⁾ ha anticipato al 1° gennaio l'inizio del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016.
- (6) Nel periodo d'intervento pubblico supplementare aperto dal regolamento delegato (UE) 2015/1549 per il 2016 è stata raggiunta la metà del volume della limitazione quantitativa stabilito dal regolamento (UE) n. 1370/2013 per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso.
- (7) Per aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione di mercato attuale e preservare la fiducia nell'efficacia dei meccanismi d'intervento pubblico è opportuno aumentare le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.
- (8) Qualora una procedura di gara sia avviata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i volumi acquistati nell'ambito di tale procedura non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare i volumi disponibili per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GUL 242 del 18.9.2015, pag. 28).



- (9) Per far sì che le misure a carattere temporaneo di cui al presente regolamento abbiano un impatto immediato sul mercato e contribuiscano alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100 000 tonnellate per il burro e 218 000 tonnellate per il latte scremato in polvere. I volumi acquistati all'intervento nell'ambito di una procedura di gara avviata il 19 aprile 2016 non sono imputati a tali limitazioni quantitative.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

16CE1179



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/592 DELLA COMMISSIONE

dal 1° marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati *over-the-counter* (OTC) su crediti che le controparti centrali sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su crediti debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) La durata (*tenor*) è una caratteristica essenziale dei derivati OTC su crediti. Essa corrisponde alla data fissa di scadenza del contratto derivato su crediti. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel definire le categorie di derivati OTC su crediti da assoggettare all'obbligo di compensazione.
- (3) Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su crediti soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione regolare e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.
- (4) La prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti di almeno una delle controparti centrali pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su crediti soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione volontaria e hanno già stabilito i collegamenti con le controparti centrali pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. In questa prima categoria dovrebbero essere incluse anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.
- (5) La seconda e la terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato che consenta di differenziare i piccoli partecipanti al mercato e di rappresentare allo stesso tempo un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come nel caso delle norme internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo, in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.




all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, fintanto che in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.

- (6) Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti nella definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.
- (7) La quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa dell'esperienza e capacità operativa più limitate con i derivati OTC e con la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.
- (8) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le controparti centrali per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti, visto che si prevede un aumento considerevole della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una quota significativa del volume di derivati OTC su crediti già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a 6 mesi il periodo di tempo ragionevole a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi a compensare categorie supplementari, a gestire l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e ad adeguarsi all'incremento dei volumi di operazioni da compensare. Inoltre, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti della prima categoria dovrebbe anche tener conto se più controparti centrali compensino già la stessa categoria di derivati OTC entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, l'eventualità che un elevato numero di controparti chieda contemporaneamente di stabilire accordi di compensazione con la medesima controparte centrale significherebbe che è necessario un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto avviene quando per stabilire accordi di compensazione le controparti possono scegliere tra diverse controparti centrali. Pertanto, dovrebbe essere accordato un periodo supplementare di 3 mesi per assicurare la regolare attuazione dell'obbligo di compensazione.
- (9) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una controparte centrale diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, a seconda della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti. Inoltre, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti della seconda e terza categoria dovrebbe anche tener conto se più controparti centrali compensino già la stessa categoria di derivati OTC entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, l'eventualità che un elevato numero di controparti chieda contemporaneamente di stabilire accordi di compensazione con la medesima controparte centrale significherebbe che è necessario un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto avviene quando per stabilire accordi di compensazione le controparti possono scegliere tra diverse controparti centrali. Pertanto, dovrebbe essere accordato un periodo supplementare di 3 mesi per assicurare la regolare attuazione dell'obbligo di compensazione.
- (10) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla quarta categoria dovrebbe tenere conto della loro capacità giuridica e operativa e della loro esperienza più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.
- (11) Per i contratti derivati OTC conclusi tra una controparte stabilita in un paese terzo e un'altra stabilita nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo, incluse integralmente nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, dovrebbe essere prevista una data differita per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. L'applicazione differita dovrebbe garantire che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione per un periodo di tempo limitato in assenza di atti di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardanti i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento e la giurisdizione in cui è stabilita la controparte esterna



all'Unione europea. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare in anticipo che le controparti che concludono tali contratti appartengano allo stesso gruppo e soddisfino le altre condizioni per le operazioni infragruppo di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

- (12) A differenza dei derivati OTC le cui controparti sono controparti non finanziarie, per i contratti derivati OTC le cui controparti sono controparti finanziarie il regolamento (UE) n. 648/2012 richiede l'applicazione dell'obbligo di compensazione se i contratti sono stati conclusi dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché ciò sia giustificato dalla durata residua dei contratti alla data di decorrenza dell'obbligo. L'applicazione dell'obbligo di compensazione a tali contratti dovrebbe perseguire l'obiettivo di assicurare l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa dovrebbe servire a garantire la stabilità finanziaria e la riduzione del rischio sistemico, nonché la parità delle condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La durata residua minima dovrebbe pertanto essere fissata a un livello che garantisca il conseguimento di tali obiettivi.
- (13) Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti non possono prevedere se i contratti derivati OTC da loro conclusi saranno soggetti all'obbligo di compensazione alla data di decorrenza dell'obbligo. Questa incertezza ha un impatto significativo sulla capacità dei partecipanti al mercato di determinare accuratamente i prezzi dei contratti derivati OTC da loro conclusi, in quanto i contratti compensati a livello centrale sono soggetti ad un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale. Imporre la compensazione anticipata dei contratti derivati OTC conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla loro durata residua alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, potrebbe limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi di mercato, e di conseguenza influire sul funzionamento del mercato e la stabilità finanziaria o impedire alle controparti di esercitare le attività consuete coprendole con altri mezzi adeguati.
- (14) Inoltre, i contratti derivati OTC conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione fino a quando le controparti di tali contratti possano determinare la categoria cui appartengono e la controparte centrale disponibile per la compensazione dei contratti, possano appurare se siano soggette all'obbligo di compensazione per un determinato contratto, comprese le operazioni infragruppo, e possano mettere in atto le necessarie disposizioni per concludere tali contratti tenendo conto dell'obbligo di compensazione. Al fine di preservare il corretto funzionamento e la stabilità del mercato, nonché la parità di condizioni tra le controparti, è pertanto opportuno considerare che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione, a prescindere dalla loro durata residua.
- (15) I contratti derivati OTC stipulati dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione quando non sono significativamente rilevanti per il rischio sistemico, o quando assoggettare tali contratti all'obbligo di compensazione potrebbe altrimenti mettere a repentaglio l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Il rischio di credito di controparte connesso ai contratti derivati OTC su crediti con scadenze più lunghe permane nel mercato per un periodo più lungo rispetto a quello legato ai contratti derivati OTC su crediti con durate residue brevi. Introdurre l'obbligo di compensazione per i contratti con durata residua breve imporrebbe alle controparti un onere sproporzionato rispetto all'attenuazione del livello di rischio. Inoltre i derivati OTC su crediti con durata residua breve rappresentano una quota relativamente modesta del mercato complessivo e quindi una quota relativamente modesta del rischio sistemico totale connesso a tale mercato. Le durate residue minime dovrebbero pertanto essere fissate a un livello tale da assicurare che i contratti con una durata residua non superiore a pochi mesi non siano soggetti all'obbligo di compensazione.
- (16) Le controparti appartenenti alla terza categoria sopportano una quota relativamente limitata del rischio sistemico complessivo e hanno un grado inferiore di capacità giuridica e operativa con i derivati OTC rispetto alle controparti appartenenti alla prima e alla seconda categoria. Elementi essenziali dei contratti derivati OTC, compresa la determinazione dei prezzi dei derivati OTC su crediti soggetti all'obbligo di compensazione e conclusi prima della decorrenza dell'obbligo, dovranno essere adattati entro breve termine, al fine di incorporarvi la compensazione che avrà luogo soltanto diversi mesi dopo la conclusione del contratto. Questo processo di compensazione anticipata comporta importanti adeguamenti al modello di determinazione del prezzo e modifiche alla documentazione di tali contratti derivati OTC. Le controparti appartenenti alla terza categoria hanno una capacità molto limitata di integrare la compensazione anticipata nei contratti derivati OTC. Imporre la compensazione dei contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali controparti potrebbe quindi limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi, e influire sul funzionamento e la stabilità del mercato o impedire alle controparti di esercitare le consuete attività se non



possono continuare a coprirle. I contratti derivati OTC stipulati da controparti appartenenti alla terza categoria prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero pertanto essere assoggettati all'obbligo di compensazione.

- (17) I contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo possono inoltre essere esentati dall'obbligo di compensazione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, al fine di non limitare l'efficienza dei processi di gestione del rischio infragruppo e, di conseguenza, di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012. Le operazioni infragruppo che soddisfano talune condizioni e che sono concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali operazioni non dovrebbero pertanto essere soggette all'obbligo di compensazione.
- (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (19) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

Le categorie di derivati *over-the-counter* (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.

Articolo 2

Categorie di controparti

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:
- a) categoria 1, comprendente le controparti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle controparti centrali autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
- b) categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
- i) controparti finanziarie;
- ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che sono controparti non finanziarie;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



- c) categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 che sono:
- i) controparti finanziarie;
 - ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
- d) categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 né alla categoria 3.

2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i *forwards* su tassi di cambio, gli *swaps* e gli *swaps* su valute.

3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

Articolo 3

Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

1. In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:


- a) 9 febbraio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 1;
- b) 9 agosto 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2;
- c) 9 febbraio 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
- d) 9 maggio 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per il contratto è la data più lontana.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 9 maggio 2019, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o
- b) la data più lontana tra le seguenti, nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
 - i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
 - ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).



La deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
- b) la controparte stabilita nell'Unione è:
 - i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;
 - ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
- c) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
- e) la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

Articolo 4

Durata residua minima

1. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:
 - a) 5 anni e 3 mesi per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato;
 - b) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato.
2. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:
 - a) 5 anni e 3 mesi per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato;
 - b) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella di cui all'allegato.
3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di 5 anni e 3 mesi.
4. Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie coinvolte in operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su crediti soggette all'obbligo di compensazione

Categorie di CDS su indici europei senza tranches

Id.	Tipo	Sottotipo	Zona geografica	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Serie	Durata (tenor)
B.1.1	CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	A partire da 17	5 anni
B.1.2	CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	A partire da 17	5 anni

16CE1180



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/593 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Olive de Nîmes», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 991/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Olive de Nîmes» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 991/2010 della Commissione, del 4 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)] (GU L 288 del 5.11.2010, pag. 12).

⁽³⁾ GU C 358 del 30.10.2015, pag. 11.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/594 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2016****che istituisce un modello per l'indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base del Fondo di aiuti europei agli indigenti a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 223/2014 impone all'autorità di gestione di un programma operativo («PO I») per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base di svolgere un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2022.
- (2) Tale indagine strutturata presso i destinatari finali è uno degli strumenti da utilizzare per la valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»). Affinché l'indagine possa fornire risultati di alta qualità e costituire un contributo utile alla valutazione del FEAD, è necessario definire un modello che consenta l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indagine strutturata presso i destinatari finali di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 deve essere effettuata conformemente al modello che figura nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2016

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1.

ALLEGATO

INDAGINE STRUTTURATA FEAD — DOMANDE

Nome della persona che conduce l'intervista: [nome completo della persona che conduce l'intervista. Se più persone conducono l'intervista, riportare tutti i nomi]

Luogo: [indirizzo in cui si svolge l'indagine]

Organizzazione: [nome dell'organizzazione partner da cui il destinatario finale ha ricevuto assistenza]

Data: [data dell'indagine in formato gg/mm/aaaa]

Ora: [ora dell'indagine in formato hh:mm]

A. DOMANDE SULLA PORTATA DELL'ASSISTENZA FORNITA AI DESTINATARI FINALI DALL'ORGANIZZAZIONE PARTNER (¹)

A1. Quale tipo di assistenza FEAD è distribuita ai destinatari finali e con che frequenza?

	Una volta al giorno	Una volta alla settimana	Una volta al mese	Altro
Confezioni di cibo (¹)				(specificare)
Pasti				(specificare)
Beni distribuiti ai bambini				(specificare)
Beni distribuiti alle persone senza fissa dimora				(specificare)
Altro (da precisare)	[precisare il tipo]	[precisare il tipo]	[precisare il tipo]	[precisare il tipo e la frequenza]

(¹) La definizione di ciò che si debba intendere come confezione di cibo può essere fornita a livello dell'organizzazione partner/dell'autorità operativa/di gestione. Non è necessario che le confezioni siano standardizzate in termini di dimensioni e contenuto.

A2. Quali tipi di misure di accompagnamento vengono offerti ai destinatari finali quando ricevono l'assistenza FEAD?

Consigli sulla preparazione e la conservazione degli alimenti, corsi di cucina, attività educative per promuovere un'alimentazione sana, consigli su come ridurre gli sprechi alimentari	
Consigli in materia di pulizia personale	
Riorientamento verso i servizi competenti (ad esempio sociali/amministrativi)	
Accompagnamento personalizzato e seminari	
Sostegno psicologico e terapeutico	
Consulenza sulla gestione del bilancio familiare	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Nessuno	

(¹) Le domande riguardano l'assistenza fornita al punto di distribuzione in cui si svolge l'intervista.



A3. L'organizzazione partner fornisce ai destinatari finali anche assistenza materiale non cofinanziata dal FEAD?

Sì	No

A3a. Se la risposta è «Sì», che tipo di assistenza fornisce l'organizzazione partner oltre a quella del FEAD?

Confezioni di cibo	
Pasti	
Beni distribuiti ai bambini	
Beni distribuiti alle persone senza fissa dimora	
Altri beni	[precisare il tipo]

B. DOMANDE PER IL DESTINATARIO FINALE

B1. Sesso

Uomo	Donna

B2. Qual è la Sua fascia di età?

15 anni o meno	16-24	25-49	50-64	65 anni o più	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B3. È un genitore solo?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B4. Quale tipo di assistenza ha appena ricevuto (o riceverà oggi)?

	Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Confezioni di cibo				
Pasti				
Corredi per neonati (elementi essenziali)				
Zaini scolastici				
Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti)				



	Si	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.)				
Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.)				
Sacchi a pelo/coperte				
Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.)				
Biancheria (asciugamani, lenzuola)				
Articoli d'igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoio monouso ecc.)				
Altre categorie di beni	[riquadro da compilare]			

B5. Chi riceve l'assistenza?

Lei in persona	Altri membri della Sua famiglia	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

Se la risposta alla domanda B5 è solo «Lei in persona», ignorare la domanda B6.

B6. Altre persone beneficeranno di questa assistenza? Se la risposta è «Sì», quante persone (Lei esclusa) e qual è la loro età e il loro sesso?

	Uomo	Donna
5 anni o meno		
6-15		
16-24		
25-49		
50-64		
65 anni o più		
Preferisce non rispondere		
Non sa o non comprende la domanda		



B7. È la prima volta che viene per ricevere assistenza?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

Se la risposta alla domanda B7 è «Sì», «Preferisce non rispondere» o «Non sa o non comprende la domanda», passare direttamente alla domanda B9.

B8. Con quale frequenza viene per ricevere questa assistenza?

Una volta al giorno	Una volta alla settimana	Una volta al mese	Altro	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B9. Quando pensa che avrà bisogno di nuovo di questa stessa assistenza?

Domani	Entro una settimana	Entro un mese	Altro	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B10. Ha avuto difficoltà a ottenere questa assistenza?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B10a. Se la risposta è «Sì», che tipo di difficoltà ha incontrato?

Necessità di ottenere alcuni documenti da uffici nazionali, regionali o locali.	
Necessità di percorrere lunghe distanze	
Difficoltà psicologiche	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

B11. L'assistenza fornita dal FEAD è stata determinante per Lei e per i membri della Sua famiglia?

Sì	In parte	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda



B11a. Se la risposta è «No» o «In parte», può spiegarne il motivo?

Quantità insufficiente di alimenti o beni	
Frequenza insufficiente della distribuzione degli alimenti e dei beni	
Qualità insufficiente degli alimenti o beni	
Altro tipo di assistenza richiesto (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

B12. Un anno fa, Lei o la Sua famiglia poteva permettersi di acquistare i prodotti alimentari/beni che ha appena ricevuto?


Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B13. Lei e/o altri membri della Sua famiglia ricevono assistenza da altre organizzazioni?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B13a. Se la risposta è «Sì», quale tipo di assistenza riceve da altre organizzazioni?

	Sì	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Confezioni di cibo			
Pasti			
Corredi per neonati (elementi essenziali)			
Zaini scolastici			
Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti)			
Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.)			
Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.)			



	Sì	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda
Sacchi a pelo/coperte			
Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.)			
Biancheria (asciugamani, lenzuola)			
Articoli d'igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)			
Altro	[riquadro da compilare]		

B14. Se ha ricevuto (attualmente o in passato) consulenza od orientamento da questa organizzazione, in che ambito?

Consigli sulla preparazione e la conservazione degli alimenti, corsi di cucina, attività educative per promuovere un'alimentazione sana, consigli su come ridurre gli sprechi alimentari	
Consigli in materia di pulizia personale	
Riorientamento verso i servizi competenti (ad esempio sociali/amministrativi)	
Accompagnamento personalizzato e seminari	
Sostegno psicologico e terapeutico	
Consulenza sulla gestione del bilancio familiare	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

B15. Ha trovato utile la consulenza o l'orientamento?

Molto utile	Abbastanza utile	Non molto utile	Per niente utile	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B16. Percepisce un reddito da lavoro?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda



B17. Percepisce altre forme di reddito o di aiuti?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B18. Altri membri della Sua famiglia percepiscono un reddito da lavoro?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B19. Altri membri della Sua famiglia percepiscono altre forme di reddito o di aiuti?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B20. Possiede la nazionalità di questo paese?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B21. Se la risposta è «No», possiede la nazionalità di un altro paese UE?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B22. È un richiedente asilo o un rifugiato?


Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B23. Ha un'abitazione?

Sì	No	Preferisce non rispondere	Non sa o non comprende la domanda

B23a. Se la risposta è «Sì», di che tipo di abitazione si tratta?

Abitazione o casa di proprietà o in affitto, da solo/a o con la famiglia	
Abitazione condivisa con amici e altre persone	
Residenza pubblica di lunga durata (residenza per anziani, madri sole, richiedenti asilo)	



Alloggio protetto	
Casa abbandonata o baraccopoli	
Casa mobile/roulotte	
Campo profughi	
Altro (da precisare)	[riquadro da compilare]
Preferisce non rispondere	
Non sa o non comprende la domanda	

16CE1182



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/595 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	279,2
	MA	98,8
	SN	175,5
	TR	108,9
	ZZ	165,6
0707 00 05	MA	80,7
	TR	115,3
	ZZ	98,0
0709 93 10	MA	99,6
	TR	137,2
	ZZ	118,4
0805 10 20	CR	66,6
	EG	46,5
	IL	77,6
	MA	56,9
	TR	38,9
0808 10 80	ZZ	57,3
	AR	107,0
	BR	106,3
	CL	120,8
	CN	131,9
	US	140,4
	ZA	80,5
0808 30 90	ZZ	114,5
	AR	104,9
	CL	120,4
	CN	77,1
	ZA	111,1
	ZZ	103,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2016/596 DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2016
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/598 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Peter BURIAN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale. Il mandato dell'RSUE scade il 30 aprile 2016.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dieci mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Peter BURIAN quale RSUE per l'Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

- a) promuovere buone e strette relazioni tra l'Unione e i paesi dell'Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;
- b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;
- c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/598 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 25).



- d) affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Unione;
- e) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite (ONU).

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione;
 - b) monitorare, per conto dell'AR, unitamente al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, integrato dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all'attuazione della strategia dell'Unione per l'Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;
 - c) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale;
 - d) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;
 - e) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;
 - f) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;
 - g) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
 - h) contribuire, in stretta cooperazione con l'ONU e l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;
 - i) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all'ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l'Asia centrale;
 - j) promuovere la sicurezza regionale all'interno delle frontiere dell'Asia centrale nel contesto della riduzione della presenza internazionale in Afghanistan.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.



3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1º maggio 2016 al 28 febbraio 2017 è pari a 800 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, incluse le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area di competenza;
- c) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con il competente ufficio geografico del SEAE e con la Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Afghanistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.



*Articolo 13***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di agosto 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

16CE1184



DECISIONE (PESC) 2016/597 DEL CONSIGLIO**del 18 aprile 2016****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/599 ⁽¹⁾ che nomina Fernando GENTILINI rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell'RSUE scade il 30 aprile 2016.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 10 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Fernando GENTILINI quale RSUE per il processo di pace in Medio Oriente (PPMO) è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione con riguardo al PPMO
2. L'obiettivo generale è una pace globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all'iniziativa di pace araba. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce un elemento essenziale per una pace globale.
3. Per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l'Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/599 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 29).



4. L'Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l'altro partecipando al Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell'Unione;
 - b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli attori politici interessati, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;
 - c) adottare le opportune iniziative per promuovere e contribuire ad un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri;
 - d) fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l'altro presentando proposte a nome dell'Unione nel contesto di tali negoziati;
 - e) assicurare la continuità della presenza dell'Unione nelle pertinenti sedi internazionali;
 - f) contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;
 - g) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;
 - h) contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che porti a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;
 - i) prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all'attuazione dell'iniziativa di pace araba;
 - j) stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;
 - k) formulare proposte relative alle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione;
 - l) impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati;
 - m) riferire, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull'andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell'Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;
 - n) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
 - o) contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.
2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al PPMO condotte dall'Unione nella regione.



*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
4. L'RSUE collabora in stretto coordinamento con l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione.
5. L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

*Articolo 5***Finanziamento**


1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° maggio 2016 al 28 febbraio 2017 è pari a 1 250 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.



*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e secondo la situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, incluse le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona di responsabilità e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e un piano di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona di responsabilità;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona di responsabilità, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al SEAE oralmente e per iscritto. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS in aggiunta agli obblighi minimi in materia di presentazione di relazioni e di definizione di obiettivi previsti dalle istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni PSDC. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR, e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di agosto 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

16CE1185



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/598 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2016

che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/752/CE della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari.
- (2) L'11 dicembre 2009 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di immettere sul mercato un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) in base a un parere dell'autorità finlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari riguardo alla sua sostanziale equivalenza con un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) autorizzato dalla decisione n. 2009/752/CE.
- (3) Il 15 settembre 2014 la società Aker BioMarine Antarctic AS ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda una richiesta di estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) quale nuovo ingrediente alimentare.
- (4) Il 23 dicembre 2014 l'organismo irlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che l'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) soddisfa i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 22 gennaio 2015 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (6) Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari proposte. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive del richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si dichiarano soddisfatti.
- (7) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) dovrebbe essere autorizzato ferme restando le prescrizioni di tale normativa.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) specificato nell'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, ferme restando le disposizioni specifiche della direttiva 2002/46/CE.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2009/752/CE della Commissione, del 12 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico *Euphausia superba* quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 33).

⁽³⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).



Articolo 2

La designazione di un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico (*Euphausia superba*)».

Articolo 3

La società Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norvegia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

Caratteristiche di un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*)

Descrizione: l'estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*) è ottenuto per estrazione con etanolo dal krill antartico macinato. Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. L'etanolo e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione.

Test	Caratteristiche
Indice di saponificazione	Pari o inferiore a 185 mg KOH/g
Indice di perossido (PV)	Pari o inferiore a 2 meq O ₂ /kg di olio
Umidità e sostanze volatili	Pari o inferiori allo 0,6 ⁽¹⁾
Fosfolipidi	Pari o superiori al 35 % p/p
Acidi grassi trans	Pari o inferiori all'1 % p/p
EPA (acido eicosapentaenoico)	Pari o superiore al 15 % p/p del totale degli acidi grassi
DHA (acido docosaesaenoico)	Pari o superiore al 7 % p/p del totale degli acidi grassi

⁽¹⁾ Espressi come attività dell'acqua a 25 °C.

ALLEGATO II

Usi autorizzati di un estratto lipidico del krill antartico (*Euphausia superba*)

Categoria di alimenti	Contenuto massimo di EPA e DHA combinati
Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	3 g al giorno per la popolazione in generale 450 mg al giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento

Nota: per tutti i prodotti alimentari contenenti olio ricco di DHA ed EPA estratto dal krill antartico, la stabilità ossidativa deve essere dimostrata con un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (per esempio AOAC).

16CE1186



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/599 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali rivisti o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2016) 2140]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, italiana, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d). Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione⁽³⁾ sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Il 2 marzo 2015 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/347⁽⁴⁾ relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani iniziali di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. Sono destinatari della suddetta decisione: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca; la decisione chiede la revisione di obiettivi nei settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e/o l'efficienza economica.
- (4) Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca hanno presentato entro il 2 luglio 2015 piani nazionali o per i blocchi funzionali di spazio aereo comprendenti gli obiettivi prestazionali rivisti. Il 4 febbraio 2016 la Spagna e il Portogallo hanno presentato un emendamento al piano per i blocchi funzionali di spazio aereo comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2014/132/UE, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 48).



- (5) L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione il 15 ottobre 2015.
- (6) La valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata effettuata utilizzando i medesimi criteri di valutazione e metodi usati per la valutazione degli obiettivi prestazionali presentati inizialmente.
- (7) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi rivisti presentati dagli Stati membri interessati in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente di giugno 2014 («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Austria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Repubblica slovacca e Slovenia per quanto riguarda il FABCE, da Portogallo e Spagna per quanto riguarda il FAB SW, e da Bulgaria e Romania per quanto riguarda il FAB Danube sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dagli Stati membri interessati, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi rivisti presentati da Austria e Repubblica slovacca, come previsto nel piano di miglioramento delle prestazioni rivisto FABCE, e dall'Italia come stabilito nel piano di miglioramento delle prestazioni rivisto per il FAB Blue Med sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi inclusi nei piani di miglioramento delle prestazioni rivisti presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione



ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ


Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management) di rotta espresso in min/volo

STATO MEMBRO	FAB	OBIETTIVO FAB DI CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Repubblica ceca	FAB-CE	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27
Croazia						
Ungheria						
Austria						
Slovenia						
Slovacchia						
Bulgaria	Danubio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Romania						
Portogallo	SW	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30
Spagna						

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Legenda:

	Voce	Unità
(A)	Totale dei costi determinati di rotta	(in divisa nazionale e in termini nominali)
(B)	Tasso d'inflazione	(%)
(C)	Indice di inflazione	(100 = 2009)
(D)	Totale dei costi determinati di rotta	(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)
(E)	Unità di servizi di rotta totali	(TSU)
(F)	Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta	(in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009)



BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO (FAB) BLUE MED

Zona tariffaria: Italia — Divisa: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	674 742 285	693 557 255	711 992 044	710 883 664	707 016 612
(B)	1,0 %	1,1 %	1,3 %	1,5 %	1,6 %
(C)	110,8	112,0	113,5	115,2	117,0
(D)	609 005 804	619 176 790	627 477 336	617 241 895	604 216 765
(E)	8 557 964	8 866 051	9 207 393	9 553 591	9 897 521
(F)	71,16	69,84	68,15	64,61	61,05

BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO (FAB) CE

Zona tariffaria: Austria — Divisa: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	188 243 000	194 934 000	204 696 000	209 564 000	207 200 000
(B)	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
(C)	114,2	116,1	118,1	120,1	122,1
(D)	164 901 573	167 908 470	173 369 786	174 525 859	169 672 673
(E)	2 693 000	2 777 000	2 850 000	2 928 000	3 014 000
(F)	61,23	60,46	60,83	59,61	56,29

Zona tariffaria: Repubblica slovacca — Divisa: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	59 272 906	61 912 217	62 981 088	66 300 093	67 598 994
(B)	0,0 %	1,4 %	1,7 %	1,8 %	2,0 %
(C)	110,3	111,8	113,7	115,7	118,1
(D)	53 754 368	55 355 807	55 381 628	57 279 434	57 253 112
(E)	1 078 000	1 126 000	1 186 000	1 250 000	1 312 000
(F)	49,86	49,16	46,70	45,82	43,64

16CE1187



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/600 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania***[notificata con il numero C(2016) 2186]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (2) L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca i paesi o le regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.
- (3) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE.
- (4) Nel maggio 2014, con la risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, l'assemblea generale dell'OIE ha deciso di riconoscere alla Romania la qualifica sanitaria di «rischio trascurabile di BSE» ⁽³⁾. In data 27 giugno 2014 la commissione scientifica per le malattie animali dell'OIE ha sospeso tale qualifica di «rischio trascurabile di BSE» in seguito alla notifica di un caso atipico di BSE pervenuta dalla Romania il 20 giugno 2014.
- (5) Nel maggio 2015 l'assemblea generale dell'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE contenuto nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE («il codice») e ha aggiunto la seguente frase all'articolo 11.4.1: «Ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica sanitaria di rischio di BSE, si esclude la BSE «atipica» come forma della malattia che si ritiene insorgere spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine» ⁽⁴⁾.
- (6) Poiché la qualifica sanitaria di «rischio trascurabile di BSE» della Romania è stata sospesa a causa dell'individuazione di un caso atipico di BSE e poiché la nuova versione del codice esclude la BSE atipica ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica del rischio di BSE, la commissione scientifica per le malattie animali dell'OIE ha deciso di ripristinare la qualifica di «rischio trascurabile di BSE» della Romania con effetto a decorrere dall'8 dicembre 2015.
- (7) Per tenere conto di tale decisione l'elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe quindi essere modificato.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽³⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

⁽⁴⁾ http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è così modificato:

- 1) la voce «— Romania» è inserita nella parte «**A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE**», dopo «— Portogallo» e prima di «— Slovenia»;
- 2) la voce «— Romania» è soppressa nella parte «**B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE**».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

16CE1188



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/601 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 2187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie necessarie. Tale piano dovrebbe comprendere almeno le categorie di residui e le sostanze di cui al suddetto allegato I.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I della direttiva.
- (3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale conformemente alla direttiva 96/23/CE e attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»).
- (4) La Repubblica dominicana ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Repubblica dominicana per il miele.
- (5) Le Isole Falkland hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alle Isole Falkland per l'acquacoltura.
- (6) La Commissione ha invitato la Polinesia francese a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo al miele. Nella loro risposta le autorità competenti di tale paese hanno dichiarato che il piano di sorveglianza dei residui per il miele non è stato sviluppato in quanto la Polinesia francese non prevede di esportare miele nell'UE. La voce relativa a tale paese terzo per il miele andrebbe eliminata dall'elenco. La Polinesia francese ne è stata informata.
- (7) La Commissione ha invitato la Namibia a fornire informazioni sull'attuazione del suo piano relativo alla selvaggina selvatica. Nella loro risposta le autorità competenti di tale paese hanno dichiarato che il piano di sorveglianza dei residui per la selvaggina selvatica non è stato sviluppato in quanto la Namibia non prevede di esportare selvaggina selvatica nell'UE. La voce relativa a tale paese terzo per la selvaggina selvatica andrebbe eliminata dall'elenco. La Namibia ne è stata informata.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).



- (8) La Repubblica di Corea ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Repubblica di Corea per il pollame.
- (9) Saint Pierre e Miquelon ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che offre garanzie sufficienti e andrebbe approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon per il pollame.
- (10) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽¹⁾ autorizza Singapore a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di origine neozelandese, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa destinate. Per consentire tale attività la voce relativa a Singapore figurante nell'elenco dovrebbe comprendere gli equini, la selvaggina selvatica e la selvaggina d'allevamento, ma andrebbe limitata ai prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. Singapore e la Nuova Zelanda ne sono stati informati. Nella voce dell'elenco relativa a Singapore è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina che definisca tale limitazione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 maggio 2016 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina selvatica provenienti dalla Namibia nonché le partite di miele provenienti dalla Polinesia francese, purché l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 31 marzo 2016 in conformità alla decisione 2011/163/UE.


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).




ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								X
AE	Emirati arabi uniti							X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia					X	X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina					X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X




Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X				X							
FO	Isole Faer Øer						X						
GH	Ghana												X
GM	Gambia						X						
GL	Groenlandia		X								X		
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (1)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya						X	X (1)					
KG	Kirghizistan												X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
KR	Corea del Sud					X	X						
LB	Libano												X
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4)	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X (2)	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia	X (3)					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia (2)	X	X	X (2)	X (2)	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X (6)	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X (2)	X (2)	X (2)	X (6)	X (2)	X	X (2)			X (6)	X (6)	
SM	San Marino	X		X (2)									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(1) Solo latte di cammello.

(2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati ad importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(8) Soltanto per i prodotti a base di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e caricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.»



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016)

Pagina 39, gli allegati 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:



ALLEGATO 2

UNIONE EUROPEA	DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)
<p>1. Richiedente (nome e indirizzo completi)</p> <p>Numero di telefono: Fax: ID doganale / N. EORI:</p>	<p>Riservato all'amministrazione:</p> <p>Numero di registrazione: Luogo di ricezione: Data di ricezione: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Lingua della domanda di ITV: Immagini da scannerizzare: Sì <input type="checkbox"/> # ... No <input type="checkbox"/> Data di rilascio: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Funzionario responsabile: Tutti i campioni sono stati restituiti: <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Titolare (nome e indirizzo completi) (riservato)</p> <p>Numero di telefono: Fax: ID doganale / N. EORI:</p>	<p>Nota importante</p> <p>Firmando la dichiarazione, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni contenute nel presente formulario e negli eventuali formulari aggiuntivi allegati. Il richiedente accetta che tali informazioni, ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc., presentati unitamente alla domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 2 e 9, possano essere divulgati al pubblico attraverso internet.</p>
<p>3. Agente o rappresentante (nome e indirizzo completi)</p> <p>Numero di telefono: Fax: ID doganale / N. EORI:</p>	<p>4. Nuovo rilascio di una ITV</p> <p>Se viene richiesto un nuovo rilascio di una ITV, completare questa casella.</p> <p>Numero di riferimento della ITV: Valida a decorrere da: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice nomenclatura:</p>
<p>5. Nomenclatura doganale</p> <p>Indicare la nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate:</p> <p><input type="checkbox"/> Sistema armonizzato (SA) <input type="checkbox"/> Nomenclatura combinata (NC) <input type="checkbox"/> TARIC <input type="checkbox"/> Nomenclatura delle restituzioni <input type="checkbox"/> Altro (specificare):</p>	<p>6. Tipo di operazione</p> <p>La domanda si riferisce a importazioni o esportazioni effettivamente previste?</p> <p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>7. Classificazione prevista</p> <p>Indicare dove, a vostro avviso, le merci devono essere classificate.</p> <p>Codice nomenclatura:</p>
<p>8. Descrizione delle merci</p> <p>Indicare, se necessario, l'esatta composizione delle merci, il metodo di analisi utilizzato, il processo di fabbricazione subito, il valore ivi compreso dei componenti, l'utilizzo delle merci, la descrizione commerciale abituale ed eventualmente l'imballaggio per la vendita al minuto nel caso degli assortimenti di merce (Se necessario, continuare su un foglio separato).</p>	



9. Descrizione commerciale e menzioni speciali (*) (riservato)	
10. Campioni e altro materiale Indicare quali degli elementi seguenti sono eventualmente allegati alla domanda. Descrizione <input type="checkbox"/> Opuscoli <input type="checkbox"/> Fotografie <input type="checkbox"/> Campioni <input type="checkbox"/> Altro Desidera che i campioni le vengano restituiti? Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.	
11. Altre domande di ITV (*) e altre ITV detenute (*) Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri. Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se sì, fornire le informazioni seguenti e allegare una copia dell'ITV:	
Paese della domanda: Luogo della domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Riferimento ITV: Data di decorrenza della validità: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice nomenclatura:	Paese della domanda: Luogo della domanda: Data della domanda: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Riferimento ITV: Data di decorrenza della validità: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice nomenclatura:
12. ITV rilasciata ad altri titolari (*) Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari. Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Se sì, fornire le informazioni seguenti:	
Paese di rilascio: Riferimento ITV: Data di decorrenza della validità: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice nomenclatura:	Paese di rilascio: Riferimento ITV: Data di decorrenza della validità: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Codice nomenclatura:
13. Data e firma Vostro riferimento: Data: Anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Mese <input type="text"/> <input type="text"/> Giorno <input type="text"/> <input type="text"/> Firma:	
Riservato all'amministrazione:	

(*) Se necessario, continuare su un foglio separato.




ALLEGATO 3

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV


COPIA PER IL TITOLARE	1	1. Autorità doganale competente	2. Riferimento ITV 
		3. Titolare (nome e indirizzo) riservato	4. Data di decorrenza della validità 
		<p>Nota importante</p> <p>Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la presente ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.</p> <p>Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione(UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.</p>	5. Data e riferimento della domanda  6. Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale  
1	Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.		
7. Descrizione delle merci			
8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato			
9. Giustificazione della classificazione delle merci			
10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente			
<p>Descrizione  Opuscoli  Fotografie  Campioni  Altro </p> <p>Luogo: _____ Firma _____</p> <p>Data _____ Timbro _____</p>			




UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

COPIA PER LA COMMISSIONE	2	1. Autorità doganale competente	2. Riferimento ITV 		
		3. Titolare (nome e indirizzo) riservato	4. Data di decorrenza della validità 		
		Nota importante Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la presente ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità. Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.	5. Data e riferimento della domanda 		
		Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.	6. Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale  		
2	7. Descrizione delle merci				
	8. Descrizione commerciale e menzioni speciali riservato				
	9. Giustificazione della classificazione delle merci				
	10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente				
	Descrizione 	Opuscoli 	Fotografie 	Campioni 	Altro 
	Luogo:	Firma			
	Data			Timbro	




UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE		ITV
COPIA PER LO STATO MEMBRO	3	1. Autorità doganale competente 2. Riferimento ITV <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>
		3. Titolare (nome e indirizzo) riservato 4. Data di decorrenza della validità <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>
		Nota importante Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità. Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet. Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.
	3	5. Data e riferimento della domanda <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #cccccc;"></div> 6. Corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #cccccc;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>
7. Descrizione delle merci		
8. Descrizione commerciale e menzioni speciali		riservato
9. Giustificazione della classificazione delle merci		
10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente Descrizione <input type="checkbox"/> Opuscoli <input type="checkbox"/> Fotografie <input type="checkbox"/> Campioni <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Luogo: _____ Firma _____ Data _____ Timbro _____		



UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

COPIA PER LA COMMISSIONE	<p>4 11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni (nome, indirizzo completo, telefono, fax)</p>	<p>12. Riferimento ITV</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>																																															
	<p>4</p>	<p>13. Lingua</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>bg</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>fi</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>nl</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>cs</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>fr</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>pl</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>da</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>hr</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>pt</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>de</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>hu</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>ro</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>el</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>it</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>sk</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>en</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>lt</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>sl</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>es</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>lv</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>sv</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>et</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>mt</td><td><input type="checkbox"/></td> <td></td><td></td> </tr> </table>	bg	<input type="checkbox"/>	fi	<input type="checkbox"/>	nl	<input type="checkbox"/>	cs	<input type="checkbox"/>	fr	<input type="checkbox"/>	pl	<input type="checkbox"/>	da	<input type="checkbox"/>	hr	<input type="checkbox"/>	pt	<input type="checkbox"/>	de	<input type="checkbox"/>	hu	<input type="checkbox"/>	ro	<input type="checkbox"/>	el	<input type="checkbox"/>	it	<input type="checkbox"/>	sk	<input type="checkbox"/>	en	<input type="checkbox"/>	lt	<input type="checkbox"/>	sl	<input type="checkbox"/>	es	<input type="checkbox"/>	lv	<input type="checkbox"/>	sv	<input type="checkbox"/>	et	<input type="checkbox"/>	mt	<input type="checkbox"/>	
bg	<input type="checkbox"/>	fi	<input type="checkbox"/>	nl	<input type="checkbox"/>																																												
cs	<input type="checkbox"/>	fr	<input type="checkbox"/>	pl	<input type="checkbox"/>																																												
da	<input type="checkbox"/>	hr	<input type="checkbox"/>	pt	<input type="checkbox"/>																																												
de	<input type="checkbox"/>	hu	<input type="checkbox"/>	ro	<input type="checkbox"/>																																												
el	<input type="checkbox"/>	it	<input type="checkbox"/>	sk	<input type="checkbox"/>																																												
en	<input type="checkbox"/>	lt	<input type="checkbox"/>	sl	<input type="checkbox"/>																																												
es	<input type="checkbox"/>	lv	<input type="checkbox"/>	sv	<input type="checkbox"/>																																												
et	<input type="checkbox"/>	mt	<input type="checkbox"/>																																														
<p>14. Parole chiave:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; height: 200px; background-color: #cccccc;"></div> <div style="width: 45%; height: 200px; background-color: #cccccc;"></div> </div>																																																	



UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE
TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

COPIA PER LO STATO MEMBRO	<p>5</p> <p>11. Autorità doganale competente da contattare per ulteriori informazioni (nome, indirizzo completo, telefono, fax)</p>	<p>12. Riferimento ITV</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; background-color: #cccccc;"></div>																																															
		<p>13. Lingua</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">bg</td><td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">fi</td><td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">nl</td><td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>cs</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>fr</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>pl</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>da</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>hr</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>pt</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>de</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>hu</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>ro</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>el</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>it</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>sk</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>en</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>lt</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>sl</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>es</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>lv</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>sv</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>et</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>mt</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td><td></td> </tr> </table>	bg	<input type="checkbox"/>	fi	<input type="checkbox"/>	nl	<input type="checkbox"/>	cs	<input type="checkbox"/>	fr	<input type="checkbox"/>	pl	<input type="checkbox"/>	da	<input type="checkbox"/>	hr	<input type="checkbox"/>	pt	<input type="checkbox"/>	de	<input type="checkbox"/>	hu	<input type="checkbox"/>	ro	<input type="checkbox"/>	el	<input type="checkbox"/>	it	<input type="checkbox"/>	sk	<input type="checkbox"/>	en	<input type="checkbox"/>	lt	<input type="checkbox"/>	sl	<input type="checkbox"/>	es	<input type="checkbox"/>	lv	<input type="checkbox"/>	sv	<input type="checkbox"/>	et	<input type="checkbox"/>	mt	<input type="checkbox"/>	
bg	<input type="checkbox"/>	fi	<input type="checkbox"/>	nl	<input type="checkbox"/>																																												
cs	<input type="checkbox"/>	fr	<input type="checkbox"/>	pl	<input type="checkbox"/>																																												
da	<input type="checkbox"/>	hr	<input type="checkbox"/>	pt	<input type="checkbox"/>																																												
de	<input type="checkbox"/>	hu	<input type="checkbox"/>	ro	<input type="checkbox"/>																																												
el	<input type="checkbox"/>	it	<input type="checkbox"/>	sk	<input type="checkbox"/>																																												
en	<input type="checkbox"/>	lt	<input type="checkbox"/>	sl	<input type="checkbox"/>																																												
es	<input type="checkbox"/>	lv	<input type="checkbox"/>	sv	<input type="checkbox"/>																																												
et	<input type="checkbox"/>	mt	<input type="checkbox"/>																																														
5	<p>14. Parole chiave:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; background-color: #cccccc; height: 100px;"></div> <div style="width: 45%; background-color: #cccccc; height: 100px;"></div> </div>																																																



<p>10. Descrizione commerciale e menzioni speciali (*) (riservato)</p> <p>Indicare le informazioni per le quali il richiedente desidera un trattamento riservato, compresi il marchio di fabbrica e il numero di modello delle merci.</p>																	
<p>11. Campioni e altro materiale</p> <p>Indicare se vengono allegati campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione che possono consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione nella nomenclatura doganale.</p> <p>Campioni <input type="checkbox"/> Fotografie <input type="checkbox"/> Opuscoli <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/></p> <p>Desidera che i campioni le vengano restituiti?</p> <p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.</p>																	
<p>12. Altre domande di ITV e altre ITV detenute</p> <p>Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri.</p> <p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, fornire le informazioni seguenti:</p> <table border="0"> <tr> <td>Paese della domanda: <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td>Paese della domanda: <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Luogo della domanda:</td> <td>Luogo della domanda:</td> </tr> <tr> <td>Data della domanda:</td> <td>Data della domanda:</td> </tr> <tr> <td>Anno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td>Anno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Numero di riferimento della decisione ITV:</td> <td>Numero di riferimento della decisione ITV:</td> </tr> <tr> <td>Data di decorrenza della decisione:</td> <td>Data di decorrenza della decisione:</td> </tr> <tr> <td>Anno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td>Anno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Codice delle merci:</td> <td>Codice delle merci:</td> </tr> </table>		Paese della domanda: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paese della domanda: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Luogo della domanda:	Luogo della domanda:	Data della domanda:	Data della domanda:	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Numero di riferimento della decisione ITV:	Numero di riferimento della decisione ITV:	Data di decorrenza della decisione:	Data di decorrenza della decisione:	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Codice delle merci:	Codice delle merci:
Paese della domanda: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Paese della domanda: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
Luogo della domanda:	Luogo della domanda:																
Data della domanda:	Data della domanda:																
Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
Numero di riferimento della decisione ITV:	Numero di riferimento della decisione ITV:																
Data di decorrenza della decisione:	Data di decorrenza della decisione:																
Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
Codice delle merci:	Codice delle merci:																
<p>13. Decisioni ITV rilasciate ad altri titolari (obbligatorio)</p> <p>Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari.</p> <p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, fornire le informazioni seguenti:</p> <table border="0"> <tr> <td>Numero di riferimento della decisione ITV:</td> <td>Numero di riferimento della decisione ITV:</td> </tr> <tr> <td>Data di decorrenza della decisione:</td> <td>Data di decorrenza della decisione:</td> </tr> <tr> <td>Anno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> <td>Anno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Codice delle merci:</td> <td>Codice delle merci:</td> </tr> </table>		Numero di riferimento della decisione ITV:	Numero di riferimento della decisione ITV:	Data di decorrenza della decisione:	Data di decorrenza della decisione:	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Codice delle merci:	Codice delle merci:								
Numero di riferimento della decisione ITV:	Numero di riferimento della decisione ITV:																
Data di decorrenza della decisione:	Data di decorrenza della decisione:																
Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
Codice delle merci:	Codice delle merci:																
<p>14. È a conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell'UE in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell'UE in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10? (obbligatorio)</p> <p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Se sì, fornire le informazioni seguenti:</p> <p>Paese: <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>Nome dell'organo giurisdizionale:</p> <p>Indirizzo dell'organo giurisdizionale:</p> <p>Numero di riferimento della causa:</p>																	
<p>15. Data e autenticazione (obbligatorio)</p> <p>Data</p> <p>Anno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Mese <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Giorno <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>Firma:</p> <p>Nota importante</p> <p>Autenticando la domanda, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni in essa contenute e delle menzioni speciali fornite. Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli, ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2 e 8 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso internet.</p>																	
<p>16. Menzioni speciali</p>																	



ALLEGATO 5


UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE		ITV																
<p>1. Autorità doganale di decisione</p>	<p>2. Numero di riferimento della decisione ITV</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>																	
<p>3. Titolare</p> <p>Nome:</p> <p>Via e numero:</p> <p>Paese: <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Codice postale: <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Città:</p> <p>Identificazione del richiedente:</p> <p>N. EORI: <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	<p>4. Periodo di validità</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center; width: 15%;">anno</td> <td style="text-align: center; width: 15%;">mese</td> <td style="text-align: center; width: 10%;">giorno</td> </tr> <tr> <td>Data di decorrenza della decisione:</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Data di scadenza della decisione:</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Data di fine dell'uso esteso:</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> </tr> </table> <p>Quantità: <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Motivo dell'invalidamento: <input style="width: 30px;" type="text"/></p>			anno	mese	giorno	Data di decorrenza della decisione:	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	Data di scadenza della decisione:	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	Data di fine dell'uso esteso:	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>
	anno	mese	giorno															
Data di decorrenza della decisione:	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>															
Data di scadenza della decisione:	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>															
Data di fine dell'uso esteso:	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>															
<p>Nota importante</p> <p>Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valedole tre anni dalla data di decorrenza della validità.</p> <p>Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e le informazioni della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli, ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso internet.</p> <p>Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.</p>	<p>5. Data e numero di registrazione della domanda</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center; width: 15%;">anno</td> <td style="text-align: center; width: 15%;">mese</td> <td style="text-align: center; width: 10%;">giorno</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px;" type="text"/></td> </tr> </table> <p>Numero di registrazione: <input style="width: 100px;" type="text"/></p>			anno	mese	giorno	Data	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>								
	anno	mese	giorno															
Data	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>															
<p>6. Codice delle merci</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>																		
<p>7. Descrizione delle merci</p>																		
<p>8. Descrizione commerciale e menzioni speciali</p>		(riservato)																
<p>9. Giustificazione della classificazione delle merci</p>																		
<p>10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente</p> <p>Descrizione <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> Opuscoli <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> Fotografie <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> Campioni <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> Altro <input style="width: 20px;" type="checkbox"/></p> <p style="margin-top: 20px;">Luogo: <input style="width: 100px;" type="text"/> Firma: <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Data: <input style="width: 100px;" type="text"/> Timbro: <input style="width: 100px;" type="text"/></p>																		



UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE
TARIFFARIA VINCOLANTE

ITV

11. Parole chiave:



12. Immagini

16CE1190



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2015)

Pagina 43, titolo:

anziché: «Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari»

leggasi: «Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari».



Pagina 64, allegato IV, figura 1:

anziché:

«Energy efficiency index of solid fuel boiler» ①

'|'

Temperature control
From temperature control fiche

Class I = 1, Class II = 2, Class III = 1.5,
 Class IV = 2, Class V = 3, Class VI = 4,
 Class VII = 3.5, Class VIII = 5

+ ②

Supplementary boiler
From boiler fiche

Seasonal space heating energy efficiency
 (in %) or energy efficiency index

↓

(- '|') x 0.1 = ③

±

Solar contribution
From solar device fiche

Collector size (in m²)

Tank volume (in m³)

Collector efficiency (in %)

Tank rating
A* = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

↓ ↓ ↓ ↓

('III' x + 'IV' x) x 0.9 x (/ 100) x = ④

+

Supplementary heat pump
From heat pump fiche

Seasonal space heating energy efficiency
 (in %)

↓

(- '|') x 'II' = ⑤

+

Solar contribution AND supplementary heat pump
Select smaller value

0.5 x **OR** 0.5 x = ⑥

-

Energy efficiency index of package ⑦

Energy efficiency class of package

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<30	≥30	≥34	≥36	≥75	≥82	≥90	≥98	≥125	≥150

The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and characteristics.»



leggasi:

«Indice di efficienza energetica delle caldaie a combustibile solido» 1

Controllo della temperatura 2

Dalla scheda del dispositivo di controllo della temperatura

Classe I = 1, Classe II = 2, Classe III = 1,5,
 Classe IV = 2, Classe V = 3, Classe VI = 4,
 Classe VII = 3,5, Classe VIII = 5

+

Caldaia supplementare 3

Dalla scheda della caldaia supplementare

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %) o indice di efficienza energetica

±

(- 'I') x 0,1 =

Contributo solare 4

Dalla scheda del dispositivo solare

Dimensioni del collettore (in m²)

Volume del serbatoio (in m³)

Efficienza del collettore (in %)

Classificazione del serbatoio
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

+

('III' x + 'IV' x) x 0,9 x (/100) x =

Pompa di calore supplementare 5

Dalla scheda della pompa di calore

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %)

+

(- 'I') x 'II' =

Contributo solare E pompa di calore supplementare 6

Selezionare il valore inferiore

-

0,5 x o 0,5 x =

Indice di efficienza energetica dell'insieme 7

Classe di efficienza energetica dell'insieme

<input type="checkbox"/>									
G	F	E	D	C	B	A	A*	A**	A***
<30	≥30	≥34	≥36	≥75	≥82	≥90	≥98	≥125	≥150

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.».



Pagina 65, allegato IV, figura 2:

anziché:

«Energy efficiency index of solid fuel cogeneration boiler ①

I

Temperature control
From temperature control fiche

Class I = 1, Class II = 2, Class III = 1.5,
 Class IV = 2, Class V = 3, Class VI = 4,
 Class VII = 3.5, Class VIII = 5

②

+

Supplementary boiler
From boiler fiche

Seasonal space heating energy efficiency
 (in %) or energy efficiency index

↓
 $(\text{[]} - \text{'I'}) \times \text{'II'} =$

③

-

Solar contribution
From solar device fiche

Collector size (in m²)

Tank volume (in m³)

Collector efficiency (in %)

Tank rating
 A* = 0.95, A = 0.91,
 B = 0.86, C = 0.83,
 D-G = 0.81

$(\text{'III'} \times \text{[]} + \text{'IV'} \times \text{[]}) \times 0.7 \times (\text{[]} / 100) \times \text{[]} = +$

④

+


Energy efficiency index of package ⑤

[]

Energy efficiency class of package

G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<30	≥30	≥34	≥36	≥75	≥82	≥90	≥98	≥125	≥150

The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and characteristics.»



leggasi:

« **Indice di efficienza energetica delle caldaie di cogenerazione a combustibile solido** ①

'|'

Controllo della temperatura ②

Dalla scheda del dispositivo di controllo della temperatura

Classe I = 1, Classe II = 2, Classe III = 1,5,
 Classe IV = 2, Classe V = 3, Classe VI = 4,
 Classe VII = 3,5, Classe VIII = 5

+

Caldaia supplementare ③

Dalla scheda della caldaia supplementare

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %) o indice di efficienza energetica

-

Contributo solare ④

Dalla scheda del dispositivo solare

Dimensioni del collettore (in m²)

Volume del serbatoio (in m³)

Efficienza del collettore (in %)

Classificazione del serbatoio
 A* = 0,95, A = 0,91,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D-G = 0,81

+

Indice di efficienza energetica dell'insieme ⑤

Classe di efficienza energetica dell'insieme

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
G	F	E	D	C	B	A	A*	A**	A***
<30	≥30	≥34	≥36	≥75	≥82	≥90	≥98	≥125	≥150

L'efficienza energetica dell'insieme di prodotti indicata nella presente scheda può non corrispondere all'efficienza energetica effettiva a installazione avvenuta poiché tale efficienza è influenzata da ulteriori fattori, quali la dispersione di calore nel sistema di distribuzione e la dimensione dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.»

16CE1191



Rettifica della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197 del 24 luglio 2012)

Pagina 56, allegato II, punto 5, prima riga:

anziché: «Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni»

leggasi: «Apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti ad eccezione degli apparecchi di illuminazione delle abitazioni».

Pagina 58, allegato III, punto 4, secondo comma:

anziché: «elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; ...»

leggasi: «elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ...».

Pagina 58, allegato III, punto 5, secondo comma:

anziché: «elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; ...»

leggasi: «elettrodomestici; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ...»

Pagina 59, allegato IV, punto 4:

anziché: «4. Apparecchiature di grandi dimensioni

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature ...»

leggasi: «4. Apparecchiature di grandi dimensioni

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi di illuminazione, apparecchiature ...»

Pagina 59, allegato IV, punto 5:

anziché: «5. Apparecchiature di piccole dimensioni

Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni ...»

leggasi: «5. Apparecchiature di piccole dimensioni


Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, apparecchi di illuminazione, forni ...»

16CE1192


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-046) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 6 2 0 *

€ 9,00

